

1. APÉNDICE DOCUMENTAL AL ARTÍCULO DE VICENTE CÁRCEL ORTÍ: LA POLÍTICA CONCORDATARIA DE PÍO XII EN ESPAÑA. OBSERVACIONES DE OBISPOS Y CANONISTAS AL PROYECTO DE CONCORDATO.

Despacho N° 2925 de Cicognani a Tardini

AAV, *Arch. Nunz. Madrid* 1162, ff. 496-593, copia mecanografiada; 1163, ff. 341-444, otra copia mecanografiada.

Madrid, 28 mayo 1953.

Nunciatura Apostólica en España

N. 2925

Oggetto: Osservazioni intorno al Progetto di Concordato.

A Sua Eccellenza Reverendissima

Monsignor Domenico Tardini

Pro-Segretario di Stato di Sua Santità per gli Affari Straordinari.

Città del Vaticano

(Con allegati)

Eccellenza Reverendissima,

Mi pregio rimettere a V.E.R. i pareri che sul Progetto di Concordato fra la Santa Sede e il Governo Spagnuolo hanno inviato i quattro

Cardinali Arcivescovi, i restanti Metropolitani alcuni Vescovi e diverse altre persone competenti nella scienza del diritto, le quali, in conformità alle istruzioni avute, sono state interrogate al riguardo.

Come l'E.V. potrà rilevare, vengono date ampie lodi al progetto.

L'E.mo Cardinale Arc. di Toledo scrive: «En su conjunto me ha producido la impresión de uno de los Concordatos más perfectos por la amplitud de los asuntos que trata y por el perfecto reconocimiento de los derechos de la Iglesia», e Mons. Arcivescovo di Valladolid: «A mi juicio, el texto del anteproyecto, aun sin las adiciones que indico, sería un magnífico Concordato»; «magnífico» lo giudica pure Mons. Vescovo di Orihuela; «insuperabile nel suo insieme» lo ritiene Mons. Vescovo di Vitoria, il quale aggiunge «especialmente los artículos fundamentales, como son los primeros y aquellos que se refieren a la enseñanza, están magistralmente redactados». Monsignor Arcivescovo di Saragoza dichiara: «A mi pobre juicio están muy bien planteados y resueltos los problemas capitales que podrían crear conflictos»; l'Arcivescovo di Valenza: «Mi parecer es que se ha llegado a los mayores acuerdos»; Mons. Arcivescovo di Burgos: «Debo en primer término reconocer y proclamar con la más viva satisfacción la justeza expresiva y amplia previsión del texto articulado que se nos ha remitido en sus dos lenguas originales, italiana y española»; Mons. Vescovo di Albacete: «He estudiado con todo empeño y meticulosidad, casi palabra por palabra, el Proyecto. Creo que se ha llegado en él a una gran perfección en la formulación del articulado, sobre todo en la redacción italiana». Il Cardinale Arc. di Santiago di Compostela considera il Concordato «no solamente aceptable, sino satisfactorio», poiché si riconosce in esso la personalità della Chiesa come società perfetta, si dà personalità giuridica alle associazioni ed entità ecclesiastiche, si lascia indipendenza alla Gerarchia nel compimento della sua missione, si riconoscono i diritti della Chiesa in materie di insegnamento e di amministrazione, si garantisce l'insegnamento religioso e gli effetti civili del matrimonio canonico, lo Stato offre il suo appoggio per l'esecuzione delle decisioni dalla Chiesa emanate.

Per questo è generale il desiderio che ben presto il Concordato possa essere una realtà.

Solamente l'Emo. Cardinale Arcivescovo di Siviglia è apertamente contrario alla stipulazione di un Concordato e suggerisce che si proceda piuttosto ad una «modus vivendi». Le ragioni che adduce sarebbero le seguenti: a) la stipulazione di un Concordato può farsi solo con un governo che dia garanzie di stabilità e di continuità: ciò manca al Governo del Generale Franco, a cui legittimità giuridica è assai dubbia; b) il governo del Generale Franco è autoritario ed autocrata, sul tipo di quelli di Hitler e Mussolini; continua autoritario anche dopo la caduta definitiva dei due regimi da lui imitati, e non conviene pertanto trattare con un governo simile; c) prima di stringere un contratto è necessario prevedere se vi siano possibilità di osservare le clausole in esso fissate, e note clausole del progetto non potranno essere osservate; il Cardinale cita come esempio le ingenti spese da sostenere nella divisione di diocesi.

Non vi è dubbio che non lievi sono le preoccupazioni di grandi settori della Nazione sull'avvenire politico della Spagna, soprattutto nel caso che il generale Franco venisse meno di un modo impensato, ma nessuna delle personalità interrogate hanno mostrato indecisione sulla opportunità di ritardare la stipulazione del Concordato, anzi esse hanno avanzato diverse osservazioni appunto perché il testo riesca più preciso, anche nei dettagli, e per questo steso di maggiore prestanda e di maggiore efficacia.

Di tali osservazioni alcune si riferiscono all'insieme del Concordato, e, la maggior parte ai singoli articoli. *Osservazioni generali*

Qualcuno osserva che il testo spagnolo dovrebbe essere reso con termini più appropriati e di quando in quando si sente lo influsso di termini italiani come si vedrà nello studio dei singoli articoli.

Così pure è stato rilevato che nel testo spagnolo si usa sempre l'accento grave, mentre nella lingua spagnuola è in uso solo l'accento acuto.

Monsignor Arcivescovo di Burgos propone di invertire l'ordine dei due primi articoli, e cioè, trattare prima della Religione e poi della Chiesa, come viene fatto nei Concordati del 1851 con la Spagna e nei moderni Concordati vigenti.

Monsignor Vescovo di Vitoria, alla fine del suo esposto, propone un ordine diverso nella successione degli articoli, allo scopo di dare al Concordato una certa *sistemazione*, ma è l'unico che avanza tale idea.

Invece alcuni altri ritengono che sia necessario incorporare nel testo del Concordato, almeno come Protocolli Addizionali i testi degli Accordi già previamente stipulati. Monsignor Miguélez, Decano della Rota, che fu per più anni professore di Diritto Canonico nell'Università di Salamanca e anche Rettore Magnifico, scrive: «A juicio del que suscribe, deben ser incorporados al articulado del Concordato los convenios del 7 de junio de 1941 sobre nombramientos de obispos, y de 17 de julio de 1947 sobre provisión de beneficios no consistoriales; asimismo los artículos 12, 13 y 14 del de 5 de agosto de 1950 sobre exención de Clérigos y religiosos del Servicio Militar. De no incluirse en el articulado, deberían ir, por lo menos, en protocolo adicional».

Lo stesso pensiero espone Mons. Vescovo di Vitoria, Mons. Prieto, Mons. Vescovo di Astorga, i quali aggiungono che nel riportare i testi suddetti, sia che questo avvenga nel corpo del Concordato come Protocolli Addizionali, sarà necessario tenere conto delle modificazioni già di fatto avvenute, o che potranno sorgere per il fatto stesso della stipulazione del Concordato.

ARTICOLO I

Nel secondo paragrafo di questo primo articolo, l'E.mo Cardinale Arcivescovo di Siviglia desidererebbe che fosse espressamente dichiarato l'obbligo da parte dello Stato di non censurare né correggere o mutilare i documenti Pastoralis, e, nel caso che sorgessero divergenze, si ricorra alla Santa Sede.

Il Card. Arcivescovo di Santiago suggerisce una leggiera variante, la quale non cambia la sostanza.

Mons. Vescovo di Vitoria propone che si parli esplicitamente di «*libertà di comunicazione, associazione e riunione*», e redige al riguardo i testi seguenti:

«Las comunicaciones de la autoridad eclesiástica, por sus propios órganos de prensa y radio, que libremente podrá poseer, estarán siempre exentas de previa censura civil.»

Las asociaciones de fieles, erigidas o aprobadas por la autoridad eclesiástica y bajo su inmediata dependencia, que persigan fines religiosos, de caridad o de apostolado, gozarán de plena libertad de organización y funcionamiento».

Qualora lo Stato lo richieda, aggiungere: *«siempre que desenvuelvan su actividad fuera de todo partido político».*

«La autoridad eclesiástica podrá libremente celebrar reuniones públicas y privadas con el clero y fieles, ya en los templos, ya en cualesquiera otros locales públicos o privados de que puede disponer...» e anche qui se lo Stato lo richiede (continua Mons. Vescovo), si potrebbe aggiungere: *«En las reuniones en locales públicos se dará previo aviso a la autoridad gubernativa, a efecto de garantizar el orden público».*

Alla fine del paragrafo 3°, Mons. Vescovo di Astorga suggerisce che si aggiungano le parole: *«y los superiores de las Órdenes y Congregaciones religiosas respecto a sus súbditos».*

Qualche altro (Mons. Vescovo di Astorga, Mons. Vizcarra e Mons. Prieto) ritengono alle parole iniziali: *«Las sentencias y las decisiones ...»* convenga aggiungere: y *«Decreto»* o *«Órdenes»* o anche *«decisiones emanadas en vía administrativa o gubernativa».*

Tale aggiunta viene suggerita *«para evitar posibles dificultades de ejecución en el fuero civil, particularmente en lo que se refiere a la separación o divorcio semipleno de los cónyuges, ya que el Código Civil español, en su artículo 82, habla solo de ‘sentencia firme’ de nulidad o divorcio del matrimonio canónico, por lo que los jóvenes civiles no suelen mostrar muy favorables a aceptar los decretos de separación de cónyuges»* (Mons. Prieto).

Mons. Vizcarra suggerisce la parola *«órdenes»* e ne dà la motivazione.

Infine, Mons. Vescovo di Albacete vorrebbe che *«todas las leyes que la Santa Sede dictase carácter general para toda la Iglesia obtuviesen en España la categoría de ‘Leyes de la Nación’».* Mi semba che tale richiesta sia eccessiva e non scevra di complicazioni giuridiche.

ARTICULO II

S.E. il Card. Arcivescovo di Siviglia osserva che questo secondo articolo dovrebbe essere ispirato ed orientato sul 1° articolo del

Concordato del 1851, e a sostegno di questo suo pensiero cita due documenti, uno di Pio IX e il secondo di Pio X, base delle note questioni che dal Concordato del 1851 continuarono ad agitarsi fra i cattolici, sostenendo gli uni una rigida osservanza dell'articolo 1° del Concordato in parola, mentre altri credevano di poterlo interpretare più ampiamente. La questione, in fondo, detta della *tesi* e della *ipotesi*, quella sempre e solo da realizzarsi in Ispagna secondo il cattolicesimo integrale o integrista. Per questo il Cardinale di Siviglia non giudica con favore il discorso pronunciato recentemente dall'E.mo Card Ottaviani, che, sempre secondo l'E.mo Segura, è stato occasione di scandalo fra i buoni.

Tuttavia, il medesimo Cardinale di Siviglia sembra ammettere che la dottrina cattolica «está indudablemente consignada en el art. 6 del Fuero de los Españoles», però lamenta che, malgrado ciò, la propaganda contraria continua a tollerarsi con gravissimo danno delle anime e, se no si prendono altre misure, l'articolo del «Fuero de los Españoles» finirebbe con diventare lettera morta.

In quanto al paragrafo 2°, s.e. Mons. Vescovo di Barcellona propone che dopo le parole: «deberá dañar», si aggiungano «*ni directa ni indirectamente*», e alla fine del paragrafo: «*ni la de cualquier otra Religión y toda actividad proselitista*».

S. Em. il Cardinale di Santiago suggerisce di aggiungere dopo le parole «propaganda»: «*de los mismos (cultos) o de cualquier doctrina anticatólica*».

Mons. Vescovo di Orihuela crede che si debba sostituire la parola «anticatólica» con quella «*de las sectas*», poiché —rileva— la parola «anticatólica» «puede tener un sentido doble: de ataque a la religión católica, o de propaganda positiva de las sectas, sin ataques directos a la religión católica».

Nel paragrafo terzo, la parola «opiniones», secondo Mons. Vescovo di Barcellona, ha sapore liberale e potrebbe dare luogo ad equivoci, e quindi propone che si dica «*nadie será molestado por sus creencias religiosas*».

Mons. Vizcarra vorrebbe invece che fosse sostituita da «por sus convicciones personales», e dà a sua volta, la ragione della variante proposta.

Sempre nello stesso paragrafo, dopo le parole «manifestaciones religiosas externas», aggiungere, secondo Mons. Arcivescovo di Valladolid, «tanto por personas como de edificios o lugares de carácter religioso», e, secondo l'E.mo Cardinale di Santiago, aggiungere: «ni de otros signo o símbolos religiosos exteriores que las manifestaciones y signos de la Religión católica».

Infine, circa il breve protocollo addizionale, il Card. Arcivescovo di Siviglia lamenta che «se prohíbe trabajar por la conversión de los moros ... incluso entre la guarda personal del General Franco».

Evidentemente l'E.mo Cardinal spinge l'interpretazione oltre il pensiero autentico concretato nel protocollo in parola il quale è stato posto per evitare appunto sospetti di propaganda anticattolica o proselitismo nel mondo musulmano così violentemente geloso della propria religione.

ARTICOLO III

Monsignor Arcivescovo-Vescovo di Barcellona propone un'altra redazione del numero uno di questo articolo III, e cioè: «*El Estado Español informará su legislación en los principios morales de la religión católica, según las enseñanzas del Supremo Magisterio de la Iglesia*».

Mi sembra che sia da preferire la redazione proposta nel progetto, poiché in questa si parla dei principi della Religione Cattolica, mentre il testo di Mons. Modrego si restringe ai principi della morale cattolica.

Il Card. Arciv. di Siviglia desidererebbe che si facessero concrete specificazioni riguardanti particolarmente gli spettacoli, le riviste teatrali, i bali moderni, ecc.

Evidentemente non sembra proprio di un Concordato scendere a questi dettagli.

Il Cardinale Arciv. di Santiago propone che l'ultima parola del numero 2 sia posta al plurale, *católicas*, perché si possa riferire tanto alla Fede come alla morale.

Il Cardinale Arciv. di Tarragona, a sua volta, suggerisce che questo numero venga completato più o meno in questi termini:

«El Estado considera deber suyo tutelar cuidadosamente la moral pública. De manera especial ese exigirá el más exacto cumplimiento de las disposiciones que regulan la asistencia de menores a espectáculos de toda clase».

Anche riguardo al numero 3, Mons. Modrego propone la seguente modificazione: «En el orden internacional, el Estado Español ajustará su conducta a los principios del Derecho de Gentes, tal como los expone la doctrina católica, y cooperará, etc.»

ARTICOLO IV

Non è stata fatta osservazione alcuna in proposito.

ARTICOLO V

Come l'E.V. potrà rilevare, diverse sono le sostituzioni dei termini usati nel testo di questo articolo.

Nel numero uno:

1. Invece «de adquirir», «porre *para* adquirir» (Mons. Morera);
2. Dopo le parole «adquirir, poseer», aggiungere «*administrar*» per meglio aderire al testo del canone 1495 (Mons. Vescovo di Albacete, Mons. Morera e P. Regatillo);
3. Mons. Prieto, che propone la stessa aggiunta (*administrar*), ritiene che convenga si specifichi «*administrar bienes muebles e inmuebles*».
4. Il verbo «*obrar*», secondo il Vescovo di Vitoria, non rende il significato della parola latina «*agire*», nel senso di azione giudiziale qui contemplata, e propone «*accionar*»; Mons. Vescovo di Albacete suggerisce «*poner actos jurídico*»;
5. I termini «*instituciones y asociaciones*», lo stesso Vescovo vorrebbe che fossero precisati e sostituiti con «*entidades eclesiásticas y asociaciones religiosas*», poiché con queste espressioni: «*quedan comprendidas todas las personas morales eclesiásticas colegiales y no colegiales*». Lo stesso Monsignor Vescovo dichiara che la parola «*Instituciones*» dovrebbe essere sostituita sempre nel corso del Concordato da «*entidades*».

6. La frase «que gocen de personalidad jurídica según el Derecho Canónico», sostituirla con «*constituidas según el Derecho Canónico*», per salvare le associazioni semplicemente approvate, le quali, secondo la legge canonica, non godono di personalità giuridica, come per esempio, l'Azione Cattolica»;
7. dopo le parole «instituciones anejas», Mons. Morera specifica fra parentesi: «*Catedrales, Seminarios, Museos*», e dopo la parola «las parroquias» aggiungere «*y santuarios*»;
8. nella parola «Órdenes, Congregaciones e Institutos», invece del aggettivo «religiosos», il Card. Acivescovo di Santiago suggerisce «*canónicos*», per includere gli istituti secolari; il P. Regatillo propone dire senz'altro «*Institutos seculares*».

Nel numero 2:

Mons. Arcivescovo di Sion e il Vescovo di Vitoria suggeriscono che dopo la parola «ulteriormente erigidas», si aggiunga: «*o aprobadas*», e dopo le parole «de que dicha erección», si aggiunga «*o de aprobación*», e ciò, anche qui perché possano godere di personalità giuridica civile le Pire Unioni, i centri di Azione Cattolica, ecc., le quali, a norma del Canone 708 possono anche non essere persone morali.

Per questa ragione, Mons. Vescovo di Madrid propone di sostituire la frase «las personas jurídicas que sean ulteriormente erigidas» con «*asociaciones e instituciones establecidas*».

Mons. Arcivescovo di Valenza, infine, preferirebbe che si sopprimesse l'ultima parte del numero, cominciando dalle parole «*con la sola condición...*» fino alla fine.

Al numero 3 di questo Articolo V, Mons. Morera suggerisce con la parola «ente» sia costituita da «*entidad*»; così pure la parola «control», secondo Mons. Vescovo di Madrid, «no es correcta en lengua española y tiene significados tan largos que no conviene usarla». Egli propone per tanto sostituirla con «*y su vigilancia y fiscalización*», termine già adoperato nell'art. 4° del Concordato con il Portogallo.

Mons. Morera, invece di «control», propone «*vigilancia e inspección*».

Mons. Vescovo di Vitoria poi preferisce che si sopprima senz'altro, poiché, oltre che «control» è poco spagnuolo, non importa nessun speciale significato.

Dopo la parola «corresponderá», il Card. Arcivescovo di Santiago propone che si aggiunga «exclusivamente», appunto per escludere il controllo cumulativo dello Stato; lo stesso concetto esprime Mons. Arcivescovo di Valladolid, proponendo di aggiungere alla fine del numero: «*exclusivamente*» o «*independientemente de las autoridades no eclesiásticas*».

Mons. Prieto pensa che si debba aggiungere alla fine del N°. 3: «Salvas las concesiones hechas a favor del Estado Español en los artículos XX, XXI y XXII del presente Convenio» (Convenio? Evidentemente intendeva dire «Concordato»).

Mons. Vescovo di Tuy nota che le leggi dello Stato, relative alla beneficenza in generale e alla beneficenza docente, pongono spesso una limitazione alla libera disposizione del patrimonio di alcuni Enti ecclesiastica quantunque – osserva – parte di detta legislazione debba essere derogata o rimanga automaticamente derogata in virtù di questo articolo e dell'articolo XXXII, n. 2, ritiene però che «convendría hacer mención expresa de ello en el texto del Concordato, en prime lugar porque estas limitaciones revisten una forma de protectorado al que el Estado nunca renuncia de buen grado, y en segundo lugar porque es posible que el arreglo de estas materias requiere disposiciones concordada, por poder parecer en algún caso conveniente a la Iglesia alguna concesión al Estado, a lo menos en régimen transitorio».

Come l'Eccellenza Vostra avrà notato, diversi Vescovi hanno fatto allusione in questo articolo alla Azione Cattolica. E, a tale proposito, Mons. Vescovo di Astorga suggerisce che alla fine del n.2 sia aggiunto un nuovo paragrafo del seguente tenore: «*Gozará también del mismo reconocimiento la Acción Católica en sus distintas ramas y organizaciones nacional, diocesana y parroquial*», dando su ciò diversi motivi.

Come l'Eccellenza Vostra ricorderà, nel novembre scorso, stando io a Roma, si trattò di tale argomento e vengo proposte al riguardo diverse formule, senza, peraltro, giungere ad una soddisfacente.

Sembrò, anzi, che si preferisse non parlare espressamente di Azione Cattolica. E, di fatto, ne progetto del Concordato non vi è nessun paragrafo al riguardo.

Rispettosamente io continuo a pensare che sia assai opportuno farne almeno un cenno.

Prescindendo dall'apostolato efficacissimo che l'Azione Cattolica svolge dovunque nella formazione morale della Società, creo di potere affermare, per l'esperienza di questi anni, che le Associazioni di Azione Cattolica hanno contribuito ampiamente ad elevare l'ambiente religioso, e pur essendo la loro missione ampiamente formativa e non politica, hanno servito ad arginare determinate ideologie, che senza le Associazioni di Azione Cattolica, avrebbero potuto prendere il sopravvento. Potrei addurre in proposito diversi argomenti che del resto non sfuggiranno a V.E.. e basterebbe richiamare alla memoria le discussioni sorte da esigenze e da proposte avanzate specialmente per la educazione della gioventù. Anche ultimamente ho riferito intorno ad un increscioso episodio di cui parlai nel Rapp. n. 2897, del 31 marzo 1953¹. Le Associazioni di Azione Cattolica furono, in quel caso, una forza e una garanzia.

Aggiungerò, inoltre, che la situazione politica spagnuola, benché possa considerarsi al momento attuale solida, potrebbe avere, senza riferirsi a movimenti bruschi o a cambiamenti impensati, in un futuro più o meno lontano, orientazioni assai diverse, e l'Azione Cattolica potrebbe essere un presidio per evitare sbandamenti e deviazioni.

D'altra parte si è visto, e di ciò ho avuto occasione di riferire i diversi rapporti, il bene che l'A.C. ha realizzato in questi anni per intensificare il senso della vita religiosa, per realizzare opere di carità cristiana, per fare una propaganda proficua dei principi cattolici e delle direttive ed esortazioni del Sommo Pontefice, e tutto ciò senza grandi scontri con le Associazioni statali.

¹ Despacho n° 2897, del 31 marzo 1953, de Cicognani a Tardini sobre el incidente entre Manuel Alonso García, Presidente de la Juventud masculina de AC, y Antonio Tovar, rector de la Universidad de Salamanca, que defiende a la Falange, llamándola Guardia de Franco (AAV, Arch. Nunz. Madrid 1330, ff. 486-493). MMII

D'altra parte, se nel futuro Concordato non si farà alcuna menzione della Azione Cattolica, si penserà che questa non è tanto necessaria per la Spagna, considerando, soprattutto, che negli altri concordati moderni se ne parla espressamente. Tutto ciò, oltre diminuire la efficacia dell'A.C., darà pretesto alle altre Associazioni statali di considerarsi bastevoli e sufficienti. Senza dubbio queste Associazioni sono (almeno in generale e fino ad oggi) orientate verso i principi della morale cattolica, ma esse hanno un contenuto prevalentemente politico, e quindi soggetto alle contingenze del momento.

Confidenzialmente potrei affermare che questo signor Ministro degli Esteri, il quale, com'è noto, viene dall'A.C. e alla A.C. ha consacrato i migliori anni e le migliori forze fino al giorno in cui venne chiamato al Ministero, credo vedrebbe con piacere che il Concordato si facesse almeno un accenno all'A.C., ed egli stesso mi ha dato, sempre confidenzialmente, un testo al riguardo.

Come l'Eccellenza Vostra potrà rilevare è calcato su quello che si discusse nel mese di novembre.

Naturalmente questi testi non sono se non indicativi, e si limitano ad offrire una base per giungere ad una redazione definitiva (Allegati nn. 1 e 2).

ARTICOLO VI

L'articolo riguarda il riposo festivo e nel 1° paragrafo l'Em.mo Cardinale di Siviglia vorrebbe che si dichiarasse che, per lavorare nei giorni festivi, è indispensabile il permesso della Autorità Ecclesiastica e che è punibile ogni violazione in proposito.

Non credo convenga porre in un Concordato misure positive in tale materia, le quali possono essere piuttosto oggetto di disposizioni speciali. Del resto nel paragrafo secondo si provvede alle preoccupazioni dell'E.mo Cardinale Arcivescovo di Siviglia.

Riguardo a questo paragrafo, Mons. Vescovo di Albacete e Mons. Miguélez desidererebbero che venissero incluse tra le autorità Civili, insieme alle nazionali, le locali e le provinciali, le quali hanno in Spagna una caratteristica tanto rilevante.

Mons. Arcivescovo di Valladolid vorrebbe che si venisse alla proibizione di tutti i mercati fatti in giorni di Domenica.

Ciò che mi sembra di ben difficile attuazione, considerando le secolari tradizioni che esistono in questa materia, non solo in Spagna, ma nel mondo intero.

ARTICOLO VII

Il Cardinale Arcivescovo di Siviglia osserva che le concessioni date dai due Sommi Pontefici ivi ricordati, riguardano i Re e non i Capi dello Stato, e ritiene che se si elevassero preghiere per l'attuale Capo dello Stato, si causerebbe sorpresa e scandalo fra i fedeli e il clero, poiché «*no todos los sacerdotes reconocen la legitimidad del General Franco como Jefe del Estado*».

Si può osservare contro tale rilievo che il Concordato è di natura sua perpetuo e non si limita solo alle condizioni presenti. D'altra parte in molte diocesi è già prescritta nella Messa la tradizionale Colletta che da antichissimo tempo si recita per la incolumità e prosperità del S. Padre, del Sovrano e, oggi, dell'attuale Capo dello Stato, per il benessere del Paese e per la Pace.

Non so per quale ragione Mons. Vescovo di Vitoria insinui qui l'opportunità di un riconoscimento da parte dello Stato dei titoli nobiliari ed onorifici, concessi dai Romani Pontefici, a somiglianza – osserva – di quanto è disposto negli articoli 41 y 42 del Concordato d'Italia.

ARTICOLO VIII

Il Cardinale Arcivescovo di Siviglia osserva che in questo articolo non si parla dei Vescovi Ausiliari, e desidererebbe che fossero qui menzionati, per ciò che riguarda gli onorari che lo stato ha sempre ad essi dato.

È facile rispondere a tale rilievo, poiché qui non si fa nessuna questione di ordine economico, ma semplicemente si parla del modo con cui si deve procedere alla nomina delle dignità sopra elencate, ed è noto che per ciò che riguarda i Vescovi Ausiliari, la S. Sede ha rivendicato sempre la sua completa libertà, indipendentemente dalle norme fissate nel Convenio del 7 giugno 1941.

L'Arcivescovo di Valenza e i Vescovi di Albacete, Barcellona e Astorga, vedrebbero con piacere che lo Stato abbandonasse definitivamente il diritto di presentazione, anche se mitigato con le norme del Convenio del 7 giugno 1941.

«Hubiera sido de desear que España renunciase a este derecho de presentación, con resabios de privilegios regalistas, anacrónico, con consiguiente, poco eficaz y peligroso por varios capítulos. Más elegante, actual y digno sería la fórmula de los Concordato modernos».

Senza dubbio questo è il desiderio generale, ma bisogna considerare l'attuale sistema di nomina in relazione al modo con cui venire esercitato al tempo dei Monarchi spagnuoli il diritto di patronato e i gravissimi inconvenienti che sorgevano allorché la Santa Sede non poteva accettare il Candidato presentato dal Monarca.

Pertanto, l'attuale sistema di nomina dei Vescovi, quantunque non rappresenti la formula desiderata, costituisce però oggi un grande progresso in materia tanto delicata in fronte al modo osservato al tempo della Monarchia.

Il Vescovo di Astorga proporrebbe che vi fosse un apposito paragrafo per la nomina dei Vescovi Ausiliari, dichiarando che essa è di libera decisione della Santa Sede.

Tale osservazione mi sembra difettosa, poiché esclude altre figure giuridiche di Prelati la cui nomina è di libera decisione della Santa Sede, come potrebbero essere gli Amministratori Apostolici e i Coadiutori.

Circa gli Amministratori Apostolici permanenti Mons. Miguélez osserva che nel Convenio del 7 giugno 1941 si parla di provvista di Amministratori Apostolici con carattere permanente, che in quel tempo erano due, Barbastro e Ciudad Rodrigo, oggi scomparse perché erette in diocesi. Nel progetto di Concordato non si parla più di Amministrazioni Apostoliche, ma di Amministratori Apostolici con carattere permanente, e la cui scelta e designazione suole essere riservata sempre e con piena indipendenza alla Santa Sede: si domanda se non vi sia qui una innovazione.

ARTICOLO IX

Su questo articolo Mons. Vescovo di Astorga propone che siano espressamente riconosciuti da parte dello Stato i quattro Ordini Militari di Santiago, Calatrava, Alcántara e Montesa. La Nobiltà Spagnuola, aggiunge, soffrirebbe una delusione se tale riconoscimento non fosse incluso nel testo del Concordato.

Com'è noto a Vostra Eccellenza, il Governo della Repubblica sopprime i quattro suddetti Ordini Militari, i quali rappresentavano una gloriosa storia di devozione alla Chiesa e alla Patria.

Il Governo del Generale Franco non li ha ancora riconosciuti nonostante le molte conversazioni e le non poche insistenze fatte dal Consiglio degli Ordini a da diverse personalità.

Il defunto Duca del Infantado ebbe l'idea di proporre alla Santa Sede un progetto per poter almeno dare entrata a nuovi Cavalieri e impedire, con la morte di quelli esistenti, la estinzione dei quattro Ordini Cavallereschi.

È da notare, infatti, che il Gran Maestro, il quale era il Re Alfonso XIII, più non esisteva; che era scomparso pure, precedentemente il Vescovo Priore, Mons. Esténaga, ucciso barbaramente dai comunisti e, con queste due scomparse, venne meno qualunque possibilità di far entrare nuovi Cavalieri. Com'è noto, il Vescovo Priore, quantunque non possa dare la investitura, riservata al gran Maestro, poteva, però, dare «la merced del hábito», «la grazia del abito».

È ben vero che nell'anno 1943 fu nominato un nuovo Vescovo Priore nella persona dell'attuale Mons. Emeterio Echevarría, ma siccome questo non è Cavaliere non può conferire «la merced del hábito» su indicata.

Per ovviare, appunto, a tali inconvenienti, il defunto Duca del Infantado propose una soluzione temporanea e, cioè, pregare il Santo Padre perché, per speciale facoltà, fosse nominato Cavaliere il nuovo Vescovo Priore, affinché, a sua volta, potesse dare almeno l'abito ai molti candidati che desidereranno entrare in uno dei quattro Ordini Militari.

La proposta del Duca del Infantado non piacque al Governo del Generale Franco, il quale, del reso, non ha mai visto con simpatia questi Ordini Militari, considerandoli come qualcosa di anacronico e di pura esteriorità. Per questo, tanto il Capo dello Stato come anche i diversi Ministri degli Esteri che in questi anni si sono succeduti, hanno sempre insistito che è necessario dare a questi Ordini qualche cosa di più consistente, dare loro un contenuto più moderno, uno scopo sociale di carità o di assistenza benefica e culturale.

Forse ha influito su tale atteggiamento il desiderio di vedere nominato come Gran Maestro l'attuale Capo dello Stato spagnuolo, come insinua Mons. Vescovo di Astorga.

Comunque sia, recentemente il Governo mi ha rimesso il progetto di un Decreto, col quale verrebbero ad essere riconosciuti i suddetti quattro Ordini Militari.

Il titolo è in seguente:

«Proyecto de Decreto por el que se restablecen y reglamentan las Órdenes Militares» (Allegato N. 3).

Nel preambolo si danno le ragioni della decisione del Governo, il quale ammette pure i due tradizionali organismi dei quali si serviranno gli Ordini Militari nello svolgimento della loro attività. E cioè: il Consiglio e il Tribunale.

Nel Decreto si stabilisce la loro composizione e le attribuzioni specifiche per ciascuno:

Al 4° punto del Decreto si legge: «Ser oído (el Consejo) por el Obispo Prior para la provisión de las dignidades, Canonjías y beneficios menores de la Santa Iglesia Prioral».

A tale riguardo è necessario tener presente l'articolo 6° del Convenio sulla provvista dei benefici non concistoriali, dove si dice che:

«par. 1. Las prebendas del Priorato «nullius» de Ciudad Real se conferirán de conformidad con su régimen tradicional establecido en la Bula «Ad Apostolicam».

Com'è noto a Vostra Eccellenza, i quattro Ordini Militari intervenivano non solamente nella nomina delle Dignità e dei Canonici e benefici minori, ma costituivano altresì il Tribunale di Appello dalle cause giudicate in prima istanza dal Tribunale Priorale.

Come l'Eccellenza Vostra potrà vedere, nell'articolo 8° non si fa nessuna menzione di Gran Maestro, ma semplicemente si pone che, mancando questi, eserciterà tutte le attribuzioni e prerogative il Vescovo Priore.

All'articolo 7° si stabilisce che il Priore degli Ordini Militari sarà nominato secondo il Convenio del 7 giugno 1941 e, al par. 2° dello stesso articolo, si dice che: «deberá ingresar en alguna de ellas (Órdenes Militares), solicitando de Su Santidad la dispensa de pruebas».

Nel caso attuale, pertanto, converrebbe, come abbiamo sopra accennato, che il Santo Padre desse fin d'ora l'autorizzazione perché l'attuale Vescovo Priore entrasse in uno dei quattro Ordini Militari.

Con ragione mi si osserverà che quanto ho fin qui esposto non può entrare nel testo di un Concordato, però ho creduto opportuno trattare con certa ampiezza di tale materia per le decisioni che potranno essere prese in proposito quando si tratterà direttamente del Regolamento da dare ai quattro Ordini Militari. Per ciò che riguarda il progetto di Concordato, l'articolo IX assicura pienamente l'esistenza e la missione dei suddetti quattro Ordini Militari.

ARTICOLO X

L'articolo decimo riguarda uno dei problemi di maggiore importanza per avere una più facile e migliore amministrazione delle diocesi, e cioè, una circoscrizione di imiti più razionale e più adatta alle circostanze, le quali hanno cambiato assai anche per la costruzione di nuove vie di comunicazione. Il problema di una nuova circoscrizione delle diocesi, molto più grave un secolo fa, venne in parte rimediato dal Concordato de 1851, ma non tutte le disposizioni in esso contenute poterono essere realizzate, né, d'altra parte, fu intenzione delle alte parti contraenti riformare i limiti di tutte le diocesi di Spagna.

Il problema, pertanto, continua; nel marzo del 1946 venne presentato dal Governo un progetto di nuova circoscrizione generale, che, per altro, sembrò allora prematuro.

La Santa Sede non rigettava il progetto, anzi seguiva con attenzione il problema per rimediario gradualmente, e in questi anni si è proceduto alla creazione di nuove diocesi (Albacete, Bilbao e San Sebastián), alla elevazione di Amministrazione Apostoliche a Diocesi (Solsona, Barbastro, Ibiza, Ciudad Rodrigo) e maturo è già lo studio per la creazione di qualche nuova diocesi, come Huelva.

Non si comprende come l'E.mo Cardinale Arcivescovo di Siviglia possa dire che con queste modificazioni «sólo se conseguirá desvirtuar la tradición española, sin conseguir ventajas positivas de ninguna clase».

Secondo l'articolo in parola, i criteri ai quali deve sottostare una nuova circoscrizione di confini, sarebbero i due seguenti:

- a) fare coincidere, per quanto è possibile, i limiti delle diocesi con quelli delle provincie civili;
- b) eliminare gli «enclaves»

Quanto al primo criterio, i Prelati di maggiore rilievo non si mostrano molto favorevoli.

Il Cardinale di Tarragona osserva che applicando detta norma, si giungerebbe ad una diminuzione di diocesi, mentre è notorio che molte delle attuali son già di per sé eccessivamente estese. Tanto per dare un esempio, la Galizia che conta ora con cinque diocesi, secondo il criterio esposto, ne verrebbe ad avere solo quattro; la Catalogna, che ne ha sette, sarebbe ridotta a quattro. Del resto, mentre le diocesi della Spagna sono 63, le provincie civili sono solamente 51, e di conseguenza, in base al primo criterio, si avrebbe una non lieve riduzione di diocesi. È ben vero che il detto criterio non ha né deve avere un'applicazione strettamente numerica, ma è altrettanto vero che, oltre le difficoltà di adattamento, la popolazione spagnuola ha aumentato e sta continuamente aumentando, e come in diverse diocesi è stato necessario accrescere il numero delle parrocchie, ritengo che si dovrà pensare pure a un maggior numero di diocesi. La popolazione spagnuola, che una trentina di anni fa era di 24

milioni; è passata a 27; ed oggi è già vicina ai 30 milioni, che vivono su una superficie di circa 500 mila mg.

Il Cardinale Arcivescovo di Tarragona richiama anche il peso della tradizione e la speciale caratteristica religiosa di alcune diocesi.

Ciò del resto, veniva già espresso da cotesta Segreteria di Stato all'ambasciatore spagnolo di allora, marchese di Aycinena, il quale, nel presentare un progetto per una nuova circoscrizione, insisteva sull'opportunità di fare combaciare il limiti delle diocesi con quelli delle provincie civili: «In Ispagna, poi, dove il popolo si sente particolarmente legato alle tradizioni religiose locali, che hanno spesso origine da gloriose vicende storiche, il problema diventa ancora più complesso e le conseguenze degli eventuali provvedimenti, più gravi e più rilevanti» (Dispaccio n. 2159/46 del 27 marzo 1946).

Mons. Arcivescovo-Vescovo di Barcellona afferma: «Me parece muy conveniente la coincidencia como norma general»; Mons. Vescovo di Albacete scrive: «la primera aspiración (la coincidencia de límites) es cuestión difícil, por no decir prácticamente irrealizable». Lo stesso pensiero esprime il Cardinale Arcivescovo di Santiago, il quale, come l'Eccellenza Vostra vedrà, propone una nuova redazione dell'articolo.

Invece, per ciò che riguarda gli «enclaves», tutti sono d'accordo che si debba procedere, e al più presto, alla loro eliminazione. Né manca chi crede che si tratta, dopo tutto di una questione *facile* ed *urgente* (Mons. Vescovo di Albacete). Urgente senza dubbio, ma non così facile, né così celere come si potrebbe credere. Riguardo a tale questione, mi permetto di riferirmi al mio Rapporto n. 1028 del 30 gennaio 1946, e segnalo qui ciò che scrive, su tale problema, Mons. Arcivescovo di Saragozza, che ha capitale divisa in due parti, la migliore delle quali spetta alla diocesi di Huesca. Ciò impedisce all'Arcivescovo qualsiasi azione intensa ed efficace; ogni sua iniziativa viene intralciata dalla parrocchia di Santa Engrazia, che dipende da Huesca, e che è situata nel centro della città.

Tale gravissimo inconveniente, con il passare degli anni, diventa sempre più grave. La città di Saragozza, come tutte le capitali di provincia, sta aumentando in grado notevole e l'aumento, per la speciale configurazione della città, divisa dal fiume Ebro, si svolge quasi tutto nel

terreno appartenente alla parrocchia di Santa Engrazia, si ch'è l'Università, l'Ospedale principale, importanti enti bancari e commerciali, nuove vie moderne, istituti, e perfino il Cimiterio, vengono a trovarsi nel terreno della diocesi di Huesca.

Che poi l'eliminazione «de los enclaves» sia facile, come crede il Vescovo di Albacete, basterebbe ricordare a lui stesso che una terza parte della sua diocesi appartiene all'arcivescovato di Toledo, e, com'è noto a V.E., nonostante i suggerimenti e le insistenti conversazioni avute con l'E.mo Cardinale Pla y Deniel, non si riuscì ad unire alla Diocesi di Albacete la parte che continua ad essere della Archidiocesi di Toledo, e quei fedeli che stanno a 13 o 20 chilometri dal Vescovo di Albacete, si trovano alla distanza di 150 o 200 chilometri dal loro attuale Ordinario.

L'unione di quella terza parte poi avrebbe fatto anche coincidere i limiti della diocesi con quelli della Provincia civile.

A tali difficoltà di esecuzione risponde anche il pensiero del Cardinale Arcivescovo di Tarragona, il quale osserva che: «todo lo que suponga merma de derechos tradicionales» dovrebbe effettuarsi durante la vacanza di un Diocesi, salvo i casi di notoria ed urgente necessità per il bene delle anime.

Infine, il più volte citato Mons. Vescovo di Albacete, considerando che diverse disposizioni relative alle Diocesi del Concordato del 1851 non poterono essere realizzate, suggerisce che, a somiglianza di quanto si stabilisce nel testo dell'articolo XIII, si dica anche qui che le ue pari contraenti si obbligano a «*llegar a una acuerdo aparte y lo antes posible*».

Inoltre circa la redazione dell'articolo paragrafo 1, Mons. Arcivescovo di Valladolid suggerisce che dopo le parole: «una revisión de las circunscripciones diocesanas», si aggiunga «*y también de la constitución de las provincias eclesiásticas*».

A tale riguarda, Mons. Arcivescovo di Saragozza suppone che la circoscrizione delle provincie ecclesiastiche continui ad essere la stessa del Concordato del 1851, non facendosi al riguardo modificazione alcuna.

Circa il secondo paragrafo dell'articolo 1°, il Cardinale Arcivescovo di Siviglia osserva che esso è completamente inutile e di sapore regionalista.

Tuttavia sorge qui la questione relativa al Principato di Andorra, il cui territorio sovrano appartiene alla Diocesi spagnuola di Urgel.

A tale riguardo, il Cardinale Arcivescovo di Santiago propone di aggiungere alla fine del paragrafo: *«En atención a las especiales circunstancias de la República de Andorra, se mantendrá el «statu quo» en cuanto al Obispado de Urgel»*.

Mons. Vescovo di Astorga, da parte sua, suggerisce di aggiungere semplicemente, sempre alla fine del paragrafo: *«salvo el caso del Principado de Andorra, en relación con la Diócesis de Urgel»*.

Mons. Miguélez, Decano della Rota, considerando che in alcuni luoghi la sede episcopale si trova in una piccola città, mentre poi nella stessa diocesi esistono centri molto più ampi e popolari, propone di aggiungere un nuovo paragrafo:

«Se procederá asimismo a trasladar a poblaciones de más importancia la capitalidad de algunas diócesis, en aquellos casos en que razones positivas y evidentes de orden espiritual así lo aconsejen», e conseguentemente di aggiungere dopo le parole «... de las nuevas diócesis, del 3° par. del N°. 2: *«o del traslado de capitalidad de las ya existentes»*.

A tale riguardo Mons. Miguélez segnala la città di Tuy, sede episcopale con 5.000 abitanti, mentre la città di Vigo, della stessa diocesi ne ha 150.000.

Lo stesso avviene con Coria e Cáceres, con Mondoñedo e El Ferrol del Caudillo; con Burgo de Osma e Soria.

Da tale situazione di cose succede che la maggior parte del Clero diocesano (canonici, professori del Seminario, impiegati della Curia) viene a trovarsi in piccoli centri, mentre sono sprovvisti di sacerdoti centri di grande importanza; nelle iniziative anche le più semplici, il Vescovo è obbligato a traferirsi dalla città episcopale a centri più popolosi, non senza malumore da parte degli abitanti delle sedi vescovili.

Infine, il Cardinale Arcivescovo di Santiago propone di mettere al plurale le due ultime parole dell'articolo, e cioè: «*Seminarios diocesano*» e non «*Seminario diocesano*», dovendosi comprendere il Maggiore e il Minore.

ARTICOLO XI

A tale riguardo, Mons. Arcivescovo di Saragozza osserva che per ciò che concerne la collazione dei benefici e Canonicali si grazia, si agitano per ottenerli sacerdoti che Mons. Arcivescovo qualifica di «*atrevidos e ignorantes*» e che purtroppo riescono spesso ad ottenerli mediante pressioni, visite e relazioni di ordine politico.

Per ovviare a tali inconvenienti, Mons. Arcivescovo suggerisce che converrebbe stabilire, mediante un regolamento, determinate condizioni di studio, di gradi accademici e di anni di servizio per ciascuno dei benefici suddetti.

Per questo propone di aggiungere alla fine dell'articolo la frase: «*y las del reglamento o decreto que se publicará oportunamente*».

Mons. Vescovo di Astorga osserva che nel Concordato del 1851 (articolo 13) si stabiliva la composizione dei Capitoli cattedrali e collegiali. Nel Convenio del 16 luglio del 1946 tale specificazione fu omessa, e ritiene che sarebbe opportuno fissarla perché si possa conoscere con precisione quante e quali sono le prebende di ciascun Capitolo e ciò per evitare interpretazioni o restrittive o interessate.

Non mancano pure osservazioni circa l'interpretazione dell'articolo 8 del Convenio in parola. Tale articolo non è molto chiaro, e per questo Mons. Miguélez desidererebbe che venisse data una nuova redazione (All. n. 4).

L'articolo 8 tratta delle riserve pontificie e delle riserve per «*resulta*». La questione, come ricorderà Vostra Eccellenza, fu assai dibattuta e per chiarirla fu inviata a Roma, quasi espressamente una commissione.

Di essa faceva parte il suddetto Mons. Miguélez.

Com'è noto, nella legislazione canonica spagnuola, si chiamano vacanti «*per resulta*» i benefici vacanti per promozione o trasferimento del suo titolare ad altro beneficio non concistoriale.

Anche per la provvista di queste vacanti, si alternano i turni regolarmente. Invece se la vacante «per risulta» sia prodotta a conseguenza della provvista di un beneficio non concistoriale, effettuata per libera collazione della Santa Sede, sorge il dubbio se la vacante sia sempre riservata esclusivamente alla Santa Sede, anche quando per ragione del turno, la provvista spetterebbe al Capo dello Stato (Capoverso 2° dell'art. 8 del Convenio).

Mons. Migúelez opinerebbe che anche in questo caso il Capo dello Stato non perde il suo turno, mentre Mons. Vescovo di Orihuela propenderebbe per la riserva a favore della Santa Sede.

Tale sembra essere anche la opinione della Dataria Apostolica.

Sarebbe, pertanto, necessario chiarire questo punto, per togliere, nell'applicazione dell'articolo 8 del Convenio, qualsiasi incertezza.

Il Rev.do Padre Regatillo, illustre canonista e Decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università di Comillas, presenta qui un piano almeno singolare. Prendendo pretesto del fatto che le Cattedrali non sono sempre le chiese meglio officiate e considerando che l'Ufficio dei Canonici è prevalentemente liturgico e che i Capitoli, invece di essere il senato del Vescovo, vengono ad essere gli oppositori quasi sistematici e, riferendosi inoltre alle questioni che dividono gli stessi Capitoli a discapito, pertanto, delle loro attività religiose, propone senz'altro la soppressione dei Capitoli Cattedrali e con il numero dei Capitolari aumentare il clero parrocchiale e con le rendite dei benefici favorire le parrocchie, il che, secondo il P. Regatillo, sarebbe di grande frutto per le anime.

Non entro a discutere ciascuna delle affermazioni dell'illustre canonista, il quale mi sembra che appoggi la sua gravissima conclusione su fatti che ritengo secondari, e alcuni dei quali si verificherebbero ugualmente quando, invece di un Capitolo di Canonici, avremo un Capitolo di Coadiutori parrocchiali. Mi limiterò tuttavia ad osservare che il P. Regatillo non conosce forse sufficientemente l'opera che i Canonici apportano alla amministrazione di una Diocesi. Da tempo le attività dei Capitoli si vanno modificando; mentre la parte liturgica viene forzosamente ridotta, crescono le attività di apostolato, poiché in

generale il Vescovo conta sul Capitolo per il overno della Diocesi, per formare la sua Curia, per i professori del Seminario, per attendere alla direzione delle Religiose e, in modo speciale, per le opere di propaganda e di assistenza sociale.

D'altra parte, la proposta del P. Regatillo potrebbe essere oggetto in ogni caso di uno studio, ma certo non può essere inclusa nel presente Concordato, e, prima di venire ad una conclusione definitiva, sarà necessario almeno conoscere il pensiero dell'Episcopato.

Per supplire, poi, agli uffici che attualmente prestano i canonici, il P. Regatillo afferma che possono essere nominati Consultori i Parroci o sacerdoti degni, come del resto avviene nelle Diocesi in cui non esistono Capitoli.

Credo anche opportuno aggiungere, contro l'opinione del P. Regatillo, anche i Benefici Cattedrali servono anche per premiare ottimi sacerdoti o Parroci, i quali hanno passato lunghi anni in un apostolato fecondo e apprezzato.

Né meno peregrina mi sembra la idea del medesimo Padre di sopprimere, per scegliere i Canonici di ufficio, il concorso, e lasciare la nomina direttamente al Vescovo, udito precedentemente il parere del Capitolo.

I concorsi sono sempre una garanzia e anche se il Vescovo si mostri favorevole ad un determinato candidato, dovrà pure tenere conto dell'esito del concorso.

Il P. Regatillo è pure contrario ai concorsi parrocchiali, e quanto alla provvista di parrocchie che sono di Patronato, afferma che converrebbe sopprimere questo diritto conforme del resto al Codice di Diritto Canonico, ed offrire semplicemente al Patrono suffragi spirituali.

Monsignor Vescovo di Astorga espone lo stesso parere e anzi suggerisce uno dei modi da seguirsi per sopprimere il diritto di Patronato.

Non mi dilungo a citare i suggerimenti di Monsignor Jesús Mérida, giacché è desiderio generale dell'Episcopato e degli stessi parroci di fare il possibile perché tale diritto sparisca, e mi consta che i Vescovi non lasciano passare occasione per sopprimere o ridurre i diritti di Patronato.

Considerando, poi, l'articolo 2° del Convenio del 16 luglio 1946, relativo ai concorsi per le parrocchie, si dice che gli Ordinari procederanno a tenore del canone 459 «y previo concurso general y abierto de acuerdo con el párrafo 4° de dicho canon».

Ritengo che questo paragrafo dovrebbe essere chiarito perché il Can. 459, nel suo paragrafo 4°, parla tanto del previo concorso generale quanto del concorso speciale a norma della Costituzione di Benedetto XIV «Cum illud», del 14 dicembre 1742.

ARTICOLO XII

Mons. Vescovo di Orihuela pensa che per la erezione di nuove parrocchie o per la modificazione di quelle già esistenti, basta attenersi alle norme del Codice di Diritto Canonico, e ciò per evitare che lo Stato esiga l'osservanza di procedure stabilite con disposizioni anteriori più o meno concordate: *«ateniéndose exclusivamente para ello a las normas y trámites establecidos en el Código de Derecho Canónico... para evitar que se quiera exigir el cumplimiento de los trámites establecidos en disposiciones anteriores, más o menos concordados»*.

Al 2° paragrafo, Mons. Prieto propone che si metta l'avverbio *«previamente»* dopo *«habrán de ponerse...»*

Mons. Vescovo di Albacete nota che l'accordo prescritto in proposito tra le due parti contraenti segnerebbe un passo indietro rispetto alla prassi attualmente seguita, poiché oggi basta che il Vescovo invii il Decreto di erezione perché lo Stato sia obbligato a dotare le parrocchie.

Nonostante tale osservazione, secondo mio modesto parere, ritengo che si debba mantenere il testo per ragioni di discrezione e di misura.

Monsignor Vescovo di Orihuela osserva che date le buone disposizioni dell'attuale Governo, praticamente si ottengono sempre le dotazioni per le nuove parrocchie, però, in vista del futuro, propone che il diritto dei Vescovi di esigere la dotazione per una nuova parrocchia e l'obbligo dello Stato di concederla, siano fondati su motivi oggettivi, come, ad esempio, l'aumentato numero di abitanti della parrocchia da dismembrarsi o la distanza dalla parrocchia progettata dalla parrocchia matrice.

Alla fine del paragrafo 3°, il Cardinale Arcivescovo di Toledo ritiene che si debba aggiungere: «que no puedan por tanto ser distintas para las parroquias que estén vacantes que para las que estén provistas».

La ragione di tale suggerimento sta nel fatto seguente: attualmente, le parrocchie che sono provviste hanno una dotazione e una «sopradotazione»; le parrocchie, invece, vacanti, affidate ad un altro parroco, percepiscono solamente la dotazione strettamente detta.

ARTICOLO XIII

Il Card. Arc. di Siviglia propone che si segnali un termine per regolare la questione delle Cappellanie e delle Pie Fondazioni, che considera veramente urgente.

Sulla questione delle Cappellanie, anche in questi ultimi anni ho riferito in proposito poiché se ne interessò in modo speciale l'E.mo Cardinale Arc. di Toledo e la Conferenza dei Metropoliti.

Vennero date al riguardo dalla Santa Sede alcune autorizzazioni, ma con carattere semplicemente provvisorio.

Mi permetto ricordare nuovamente qui la esposizione che sulle Cappellanie e Pie Fondazioni in Ispagna fece Mons. Miguélez, Decano della Rota, nella chiusura della Settimana giuridica tenutasi a Comillas nell'anno 1949. La conferenza è stata pubblicata nella Rivista di Diritto Canonico, che opportunamente venne inviata a cotesta Segreteria di Stato.

L'E.mo Cardinale di Tarragona e Mons. Vescovo di Tuy, prendendo motivo della nota questione sulle Cappellanie e Fondazioni Pie in Spagna citano casi analoghi, e il primo anzi propone due paragrafi specifici:

«1°. El Estado reconoce a la Iglesia el derecho a crear, dirigir y administrar libremente, sin sujeción a otras normas que las del Derecho Canónico, toda clase de instituciones y fundaciones, tanto piadosas como benéficas.

2°. Los bienes inmuebles procedentes de la desamortización, que no hayan sido enajenados por el Estado, sino que éste los tiene destinados a servicios públicos, sean nacionales o municipales, serán devueltos a la Iglesia cuando cese el servicio a que están afectos».

ARTICOLO XIV

Monsignor Vescovo di Albacete propone di sostituire le parole «eclesiásticos y los Religiosos» del primo paragrafo con: *«los clérigos, religiosos profesos o novicios y miembros de sociedades o institutos equiparados»*.

Monsignor Vescovo di Barcellona e Monsignor Morera propongono di aggiungere al paragrafo terzo, dopo «Revocado el «Nihil obstat»: *por cualesquiera de los dos Prelados»* ... no podrán ecc.

Monsignor Prieto, infine, osserva che sarebbe forse conveniente chiarire nel paragrafo ecodo la situazione di coloro che attualmente già occupano pubblici impieghi.

ARTICOLO XV

Nuovamente Monsignor Vescovo di Albacete suggerisce che si sostituiscano le due parole «Clérigos y religiosos» con quelle già proposte nell'articolo precedente.

Monsignor Vescovo di Barcellona propone che si aggiunga: *«y los seminaristas mientras cursan sus estudios para el Sacerdocio en los Seminarios y Universidades Eclesiásticas»*; diversamente i seminaristi verrebbero a trovarsi in una situazione di svantaggio di fronte a quanto fu per essi stabilito nell'articolo 12, par. 2, del Convenio sui Seminari.

ARTICOLO XVI

L'articolo XVI è stato oggetto di speciali osservazioni, sorte in ordine alla legislazione spagnuola vigente.

Come l'Eccellenza Vostra vedrà, a volte si tratta semplicemente di fissare il significato tecnico di un termine giuridico, ma spesso di porre in armonia le disposizioni del Diritto Canonico con quelle del Diritto procedurale spagnuolo.

Tralascio l'opinione del Cardinale di Siviglia, che rigetta tutto l'articolo, senza proporre altre soluzioni.

L'E.mo Cardinale di Tarragona vede nel numero 1 dell'articolo XVI una importante deroga al Canone 120 del Codice di Diritto Canonico. Egli ritiene che detto canone debba rimanere anche per la Spagna «prout jacet», o che almeno si faccia nel testo dell'articolo esplicita menzione di

persone contemplate nel paragrafo 2 del medesimo canone 120, escludendo che esse possano essere trattate in giudizio delle Autorità civili «sine venia Sedis Apostolicae».

Monsignor Vescovo di Vitoria considera troppo generoso il trasmettere al foro civile tutte le cause civili relative ai Clerici e religiosi senza nemmeno richiedere il consenso dell'Ordinario. Fa al riguardo alcune considerazioni aggiungendo che detto paragrafo potrebbe essere meglio precisato sostituendo le due parole «previa notificación» con «previa licencia», e suggerisce inoltre che sia conservato in pieno vigore il canone 1557, ponendo il paragrafo seguente: «*El Estado reconoce y respeta la competencia del Romano Pontífice en las causas expresadas en el canon 1557 del Código de Derecho Canónico*».

Monsignor Miguélez propone che invece di «pleitos civiles», che può dar luogo ad equivoci, si dica: «*La Santa Sede consiente que las causas contenciosas sobre bienes o derechos temporales, en las cuales sean demandadas clérigos o religiosos*», sean tratadas, ... ecc.

Monsignor Vescovo di Albacete opina che il termine «tratadas» sia sostituito con «*tramitadas*» o «*juzgadas*» o «*conocidas*».

Monsignor Arcivescovo di Valladolid propone di specificare «Ordinario respectivo», aggiungendo «*del lugar del tribunal y de la persona*».

Monsignor Arcivescovo-Vescovo di Barcellona osserva che nella Catalogna il giudice delle cause pie è competente nei giudizi ad esse relativi (come, per esempio, nelle successioni testamentarie), sempre che le avochi a sé prima che intervenga il Tribunale dello Stato.

I principi stabiliti nel n. 2 e nel n. 3, i quali regolano le relazioni tra la giurisdizione ecclesiastica e laica, osserva Monsignor Vescovo di Tuy: «requieren un amplio desarrollo procesal ... para el que convendría alguna orientación más o prever se hiciera por Convenio especial».

Intanto, continua ad osservare:

«Por de pronto se podría señalar la derogación de los arts. 48 y 49 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del título III del libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil, supervivencias de los antiguos recursos de fuerza. La razón de convenir una alusión expresa a su derogación es que

aunque abiertamente opuestos al espíritu de lo acordado, pudieran ser, sin embargo, sostenidos como vigentes por algún jurista que otro, ciertamente a fuerza de argucias, pero del todo absurdas».

Al n. 2 dell'articolo Monsignor Miguélez pensa che converrebbe specificare la competenza dei Tribunali della Chiesa, ponendo: «El Estado reconoce ... de la Iglesia *para juzgar y castigar los delitos...*»

Nel secondo paragrafo del n. 3, Monsignor Arcivescovo di Burgos propone di sostituire «deberá solicitar» con «deberá obtener», oppure aggiungere una causula: «*recabando para sí el consentimiento del asunto*», o altra simile.

Alla fine del paragrafo 2° aggiungere anche qui, dopo «Ordinario respectivo»: «*local y personab*», suggerito, come abbiamo visto, da Monsignor Arcivescovo di Valladolid.

Alcuni Prelati notano che nel paragrafo 3° del n. 3, il verbo «rechazar» dovrebbe essere «negar» o «denegar» (il Card. di Santiago, Vescovo di Albacete, Mons. Prieto e Morera).

Qui sorge la questione di particolare interesse e, cioè, si domandano alcuni, che cosa succederà qualora l'Ordinario neghi il suo consenso. Tale dubbio solleva chiaramente Monsignor Vescovo di Orihuela, e cioè, a quale autorità lo Stato potrà appellare.

Monsignor Ordinario Castrense si domanda chi dovrà giudicare della gravità dei motivi per cui l'Ordinario deneghi il suo consenso? Quale sarà questa autorità: il Tribunale Metropolitano o la Nunziatura Apostolica?

Altri, invece, come Monsignor Vescovo di Astorga propone di aggiungere alla fine del par. 3 «*y no se podrá proceder a la instrucción del proceso*».

Il P. Regatillo suggerisce che alla fine di questo paragrafo si aggiunga: «*la cual no podrá proceder sin previo acuerdo del Ordinario respectivo*»; in sostanza, cioè, continuare le trattative.

Mons. Miguélez trova che il 5° par. del n. 3 ha una terminologia non appropriata ai termini procedurali dei Tribunali spagnoli, e proporrebbe incominciare il paragrafo in seguente modo:

«La resolución que la Autoridad judicial dicte a consecuencia de la instrucción del sumario, y la sentencia (si hubiera lugar a ella) que dé término...»

Sempre riguardo a questo parágrafo, Monsignor Vescovo di Albacete propone che si sostituisca la espressione «Que dé término» con «*sentencia definitiva*» e «tanto en primera instancia como en apelación», con «*tanto en primera como en ulterior instancia*».

E, come al solito, Mons. Arcivescovo di Valladolid ricorda si aggiungere alle fine del paragrafo: (Ordinario) «*local y personab*».

Nel n. 4, par. 1 si parla dell'arresto e prigione degli ecclesiastici e religiosi, e si dice che saranno trattati con considerazioni dovute al loro stato e al loro grado gerarchico.

Monsignor Arcivescovo di Burgos fa notare che esiste un Ordine presidenziale (Ordine n. 10 del 30 ottobre 141), nel quale si stabilisce che la prigione preventiva venga affidata alla autorità ecclesiastica, e proporrebbe pertanto che qui si aggiungesse: «y quedarán bajo la custodia del Prelado, poniéndose éste de acuerdo con la autoridad que ordenare la detención».

Al par. 2º, dopo la frase «a juicio del Ordinario», aggiungere, come al solito, «*local y personab*» (Mons. Arcivescovo di Valladolid).

Al n. 5º, dopo le parole «el decoro de su Estado», il Cardinale di Toledo propone aggiungere «al juicio del Ordinario».

Il Cardinale Arcivescovo di Santiago, considerando che l'autorità civile, basandosi su la «Ley de Enjuiciamiento Civil» articoli 112 e 113, risolve sempre a favore suo le questioni di giurisdizione, propone di aggiungere un numero del seguente tenore:

«5. Cuando los Jueces o Tribunales seculares estimaren que les corresponde el conocimiento de un negocio en que entiendan los Jueces o Tribunales eclesiásticos, podrán requerirlos de inhibición, y, si no se recibieren, recurrir en queja al superior inmediato de éstos, el cual después de oír al Promotor de Justicia, resolverá lo que creyere procedente. Contra esta resolución no se dará recurso alguno.»

Al n. 6º, l'E.mo Cardinale di Toledo propone di aggiungere alla fine del 1º periodo le seguenti parole: «*Pero si se tratase de juicios criminales para*

una pena personal grave (da infligersi al reo, data a odiosità della cosa in sé) *debería pedirse la licencia del Ordinario*.

Di particolare interesse mi sembra l'osservazione del Cardinale Arcivescovo di Tarragona, relativa ai parroci o coadiutori, chiamati a testimoniare in una causa relativa ai propri fedeli. Lo stesso rilievo fanno l'Arcivescovo-Vescovo di Barcellona e il Padre Regatillo, sempre per la stessa ragione di evitare odiosità ai parroci e coadiutori.

ARTICOLO XVII

Monsignor Miguélez crede che in questo caso sia opportuno porre nel testo spagnolo *«per decisión firme»*, invece «decisión definitiva», potendo una decisione definitiva avere in Spagna ulteriori svolgimenti.

Mons. Morera crede che si debba aggiungere «e uso indebido» del hábito eclesiastico».

ARTICOLO XVIII

Monsignor Arcivescovo di Valladolid propone di aggiungere dopo le parole: «La Iglesia puede libremente: *tanto fuera como dentro de los templos y capillas*», e Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo di Santiago, dopo la frase «Por el Derecho canónico», aggiungere *«y consuetudinario»*.

Monsignor Vescovo di Vitoria e Monsignor Vescovo di Tuy suggeriscono di completare l'articolo, aggiungendo che simili prestazioni o collette siano esenti da imposte, ciò che è stato, del resto accordato ultimamente per le tombole.

ARTICOLO XIX

Come l'Eccellenza Vostra avrà rilevato, si può dire che l'articolo XIX è stato prevalentemente studiato dall'E.mo Cardinale Arcivescovo di Toledo, e non poche osservazioni sono state avanzate pure da altri Prelati.

Quanto al n. 1, l'E.mo Cardinale di Toledo osserva che si tratta di uno studio che deve farsi e pertanto non si possono fissare conclusioni da inserire nel Progetto di Concordato.

Considera molto giusto e lodevole il desiderio di dare alla Chiesa un patrimonio indipendente, il quale assicuri una congrua dotazione per il Culto e Clero.

Questo fu uno dei punti del programma che ebbe sempre il partito Tradizionalista, ed io ricordo, trenta e più anni fa, le conversazioni e discussioni con il Capo del Carlismo di allora Giovanni Vázquez de Mella, il quale prospettava la possibilità di esigere dallo Stato una somma determinata, i cui frutti servissero appunto per provvedere dignitosamente agli onorari del Clero e alle non lievi spese del Culto. La ipotesi, allora, non sembrava irrealizzabile pur considerando la enorme somma che il Governo avrebbe dovuto consegnare, però, se tale ipotesi si fosse avverata, oggi la Chiesa si troverebbe quasi senza risorse, poiché, come dice l'E.mo Cardinale di Toledo, le vicende economiche e politiche di questi hanno «han evidenciado que un patrimonio constituido solamente por valores muebles o títulos del Estado, no aseguraría suficientemente para el futuro la cóngrua dotación del Culto y Clero, aunque lo asegurase en el momento de ser constituido el patrimonio».

Anche in condizioni economiche normali, oltre la difficoltà di raccogliere la somma ingente richiesta perché le rendite fossero sufficienti per fare fronte alle necessità del Culto e Clero, si presenterebbero gravissime questioni di amministrazione, di controllo e vigilanza per mantenere intatto il capitale di fronte alle continue oscillazioni a cui va soggetto, e nel caso poi che la somma fondamentale venisse proporzionalmente divisa fra le varie diocesi, non credo che sarebbe meglio garantita perché purtroppo la esperienza insegna che anche nell'amministrazione di tali somme, le quali devono avere carattere di perpetuità, entrano criteri molto personali e soggettivi. Da ciò, tuttavia, non ne segue che si debba lasciare lo studio per la costituzione di un patrimonio ecclesiastico e, lo stesso E.mo Cardinale di Toledo segnala a riguardo i vantaggi che si potrebbero conseguire in proposito con la consegna da parte dello Stato delle «láminas intransferibles» le quali potrebbero realmente costituire il primo nucleo del capitale progettato.

Circa questa questione ritorna ampiamente l'E.mo Cardinale di Toledo, e delle diverse vicende della medesima ebbi l'onore di riferire in diversi rapporti.

Essa fu inviata alla S. Congregazione del Concilio e secondo il mio sommesso parere, ritengo che nel progetto del Concordato si potrebbe fare un cenno, tanto per non perdere quanto il Governo ha già promesso in proposito, e come anche per venire ad una soluzione definitiva, specialmente per ciò che riguarda dette lamine.

Per questo l'E.mo Cardinale Pla y Deniel ritiene che sarebbe opportuno in questo numero 1 del articolo XIX quanto segue:

«El Estado Español, que ya ha alzado por orden del Ministerio de Hacienda de 26 de noviembre de 1948 la orden de suspensión de pago de intereses de las inscripciones de la Deuda Pública emitidas por permutación de los bienes del clero y monjas, convertirá las inscripciones emitidas del 3 por cierto en inscripciones del 4 por ciento que produzcan igual renta, según lo prescrito en el artículo noveno del Convenio de 25 de agosto de 1859».

Anche Monsignor Vescovo di Astorga parla con ampiezza di questo problema.

Frattanto, mentre si penserà a sostituire il patrimonio ecclesiastico, lo Stato darà a titolo di indennizzo (Mons. Vescovo di Astorga dice di aggiungere «*parciab*») e come contribuzione per l'opera che svolge la Chiesa a favore della Nazione «una annua e adeguata dotazione».

Di ciò si occupa il n. 2 dell'articolo e, a tale riguardo, vengono poste 3 questioni:

- 1) completare la lista delle persone che hanno diritto a percepire onorari e assegnazioni;
- 2) fissarne fin d'ora la quantità;
- 3) stabilire un criterio per le notificazioni che possano subire queste quantità col cambiare le circostanze. *Riguardo al primo punto*, si osserva che non sono menzionati i Cardinali (osservazione del Cardinale Arcivescovo di Santiago e del Vescovo di Madrid); i Vescovi titolari con funzione nazionale, come, per esempio, Monsignor Vizcarra, Assistente Nazionale di A.C. spagnuola; i «Provisores» (cioè i giudici ecclesiastici delle Curie.- Mons. Morera e Mons. Prieto; il clero conventuale (i Cardinali di Toledo, Siviglia, Santiago,

l'Arcivescovo di Valladolid, Mons. Miguélez ed altri). Col nome di Clero Conventuale, come sa Vostra Eccellenza, si intendono i Cappellani delle Religiose di Clausura papale e anche i diversi uffici che esercitano le monache di clausura papale (organista, salmista, ecc.). Il Clero conventuale è stato sempre preso in considerazione per le retribuzioni del Governo, le quali figurano anche oggi nel Bilancio dello Stato. Infatti, nella ammortizzazione furono privati dei loro beni i Monasteri di Clausura.

Riguardo al secondo punto, l'E.mo Cardinale di Toledo ritiene necessario porre, come si stabilisce nel Concordato del 1851, le somme precise che si debbono ai singoli membri del Clero, come pure quelle necessarie per le spese di culto.

Come l'Eccellenza Vostra rileverà, egli dà al riguardo un quadro preciso da incorporarsi a questo articolo come Protocollo addizionale.

Anche Mons. Vescovo di Orihuela, considerando che tanto nel Convenio per la provvista dei benefici non concistoriali, come in quello dei Seminari si fissano concretamente le somme, suggerisce che ciò si faccia anche qui.

Riguardo al terzo punto, ritengo che sia assolutamente necessario fissare un criterio per gli eventuali aumenti da fare sulle assegnazioni attuali, affinché non riesca inefficace e odioso quanto si stabilisce nel 3° paragrafo del n. 2 di questo articolo XIX.

In questo paragrafo si dice che: «dichas dotaciones serán oportunamente adecuadas a las nuevas circunstancias», e ciò che del resto si stabilisce anche nel Concordato del 1851. Però l'esperienza dimostrò che mentre venivano aumentati gli onorari di tutti gli altri impiegati dello Stato, al Clero non era dato alcun aumento e quando, per forza delle circostanze, furono fatti passi al riguardo, si ottenne una minima cosa, e malgrado, in tutta la Nazione, in seguito ad una propaganda abilmente o malevolmente fatta, il Clero passava come avido di denaro e mai contento della propria situazione.

Per questo Monsignor Vescovo di Orihuela suggerisce che per gli eventuali aumenti il Clero venga equiparato ad una determinata classe di

funzionari del Governo, a quella dell'insegnamento, secondo il Cardinale di Toledo, o a quella della Magistratura (Arcivescovo di Valenza e altri).

Tale criterio è stato sostenuto in diverse conversazioni con alcuni membri della Commissione interministeriale designata appunto per risolvere le questioni ecclesiastiche attuali, e si arguiva, quasi «ad verecundiam», che non conveniva per la dignità del Clero, equipararlo ad una classe di funzionari dello Stato. Però, come sempre si faceva osservare, questo era ed è un sofisma, poiché, com'è chiaro, il paragone del Clero con una classe di funzionari non è fondato sulle attribuzioni diverse egli uni e degli altri, ma unicamente è preso come misura di un ordine economico.

Se tale criterio non viene adottato, il Clero continuerà a trovarsi come al tempo della Monarchia in una situazione di inferiorità economica, e i futuri eventuali aumenti o non si otterranno o saranno minimi se non irrisori e oggetto di commenti sfavorevoli.

riguardo ai Seminari, ritengo che sia necessario togliere una mortificante discriminazione, per la quale alcuni Seminari Maggiori vengono a trovarsi in una situazione incresciosa.

Com'è noto a Vostra Eccellenza, la suddetta commissione interministeriale presentò un progetto, dividendo i Seminari in diverse categorie, basate su un criterio alquanto vago e soggettivo. Le discussioni si protrassero e come non si giungeva ad un accordo, il Santo Padre decise di affidare la soluzione ai quattro Cardinali spagnuoli; il Cardinale di Siviglia non prese parte, e gli altri tre, di fronte al alquanto confuso progetto della Commissione, stabilirono le basi di ciò che fu il Convenio del 8 dicembre 1946.

In questo Convenio non sono stati compresi, e non si sa per quale ragione, solamente sette Seminari maggiori (oggi passati a dieci per le nuove diocesi erette); tuttavia nel medesimo Convenio si contempla la possibile estensione di tale beneficio ad altri Seminari maggiori, e per questo Monsignor Vescovo di Albacete giustamente osserva che non sarà difficile dare una soluzione più equa, trattando tutti i Seminari Maggiori alla stessa stregua, tanto più che lo Stato, per togliere di mezzo la disuguaglianza di tratto, assegna annualmente, ogni anno, sovvenzioni

speciali sotto forma di borse di studio, alle suddette diocesi, le quali non percepiscono la dotazione per i loro Seminari Maggiori.

Quanto espone Monsignor Vescovo di Albacete, credo debba essere preso in attenta considerazione e approfittare del Concordato per eliminare la condizione sfavorevole e penosa dei pochi Seminari Maggiori su menzionati. Anche per ciò che riguarda le assegnazioni date alle Università Pontificie, vi è stata una notevole differenza tra quelle concesse alla Pontificia Università di Salamanca e quelle alla Pontificia Università di Comillas.

Appena fu pubblicato il Convenio, il Rettore e i professori dell'Università di Comillas fecero giungere l'espressione della loro pena per la differenza di trattamento, tanto più che l'Università Comillense non è inferiore a quella di Salamanca né per numero di professori né per ampiezza di biblioteca né per materiale scolastico.

Sarebbe pertanto opportuno cogliere questa circostanza per rimediare all'inconveniente su indicato e dare al meno alla Università Comillense la stessa somma che si assegna alla Pontificia Università di Salamanca.

Inoltre, il Rettore della Università di Comillas fa notare che in quel centro di studi non vi è solamente una Università, ma anche un Seminario Maggiore e Minore.

Quando ciò si è fatto notare ad alcuni dei membri della Commissione interministeriale e al Direttore Generale degli Affari Ecclesiastici del Ministero di Giustizia, si è risposto che il Seminario di Comillas, maggiore e minore, non è diocesano, però a tale riguardo si osservava che, quantunque non diocesano, il Seminario fu fondato per servire indistintamente tutte le diocesi di Spagna.

Non voglio dilungarmi nel dimostrare di quanta efficacia sia stato per la cultura ecclesiastica e per la formazione del Clero il Seminario Minore e Maggiore di Comillas. Per questo, non solamente come Patrono dei Seminari e della Università di Comillas, ma per ragioni oggettive e, direi, di giustizia, ritengo che quei due Seminari debbano essere inclusi nel piano geniale e godere, pertanto, dei sussidi che lo Stato dà al riguardo.

Come conclusione, pertanto, basta riformare leggermente il Convenio dell'8 dicembre 146, e cioè, continuare a dare ai Seminari minori (compreso quello di Comillas) la dotazione che attualmente si dà, e estendere la dotazione fissata per i Seminari Maggiori a tutti senza eccezione, e compreso, naturalmente anche qui, quello di Comillas.

Qualora vi sia una diocesi, la quale non abbia Seminario Maggiore, lo Stato continuerà a dare, come lodevolmente fa, quei sussidi ritenuti necessari perché i seminaristi possano continuare gli studi superiori o teologici in Seminari di altre diocesi o in Università Pontificie.

L'E.mo Cardinale Arcivescovo di Toledo, e con lui diversi altri Prelati, trattando delle sedi vacanti, riprendono sostanzialmente quanto si stabilisce nell'articolo 37 del Concordato del 1851, che il medesimo Signor Cardinale redige in questi termini:

«El importe de la renta que se devengue en la vacante de las Sillas Episcopales, deducidos los emolumentos del Vicario Capitular (que será igual al del Deán de la diócesis) y la del Ecónomo de la Mitra (que será igual a la de los canónigos simples de la diócesis, elegidos por el cabildo Catedral, y los gastos para los reparos precisos del palacio episcopal, se aplicará por iguales partes en beneficio del Seminario y del nuevo Prelado. Asimismo, de las rentas que se devenguen en las vacantes de dignidades, canonjías, parroquias, beneficios y coadjutorías de cada diócesis, se formará un fondo de reserva a disposición del Ordinario para atender a las necesidades del clero, de las iglesias y de la diócesis».

Al n. 3 del articolo, il Card. Arcivescovo di Tarragona, riguardo alla sovvenzione delle Chiese e dei Seminari, suggerisce di togliere l'aggettivo «nuevos» e aggiungere dopo «parroquiales»; «y rectorales», sicché il periodo suonerebbe così: *«para la construcción y conservación de templos parroquiales y rectorales».* E il Card. Arcivescovo di Sntiago propone di aggiungere al finale dello stesso n. 3, dove si parla del sostenimento da dare al Pontificio Collegio Spagnuolo e alla Chiesa di Montserrat di Roma, anche: *«para las ofrendas nacionales al Apóstol Santiago, Patrón de la Nación Española»*, offerta, del resto, che già figura nel bilancio dello Stato.

Qualcuno suggerisce che la pensione, di cui si parla al 2° par. del numero 4, oltre che concessa ai Vescovi, dovrebbe essere estesa anche ai parroci. Con ciò non si intenderebbe però stabilire una norma generale,

bassata sul numero degli anni di servizio, come ciò avviene, ad esempio, per i funzionari dello tato, ma si mirerebbe soltanto a venire incontro a quei casi eccezionali, o per gravi ragioni, d'infermità o di inabilità, un Parroco non fosse in grado di assolvere il suo ministero sacerdotale. Né appaiono sufficienti le disposizioni del Canone 1429, par. 2, dato che i benefici sono incongruamente dotati e generalmente non potrebbero essere gravati da una pensione senza pregiudicare la situazione economica del nuovo Parroco.

Su tale materia non voglio trascurare il pensiero del Cardinale Arcivescovo di Santiago, il quale scrive: «En las actuales circunstancias históricas de España, no parece aconsejable exigir al Estado una mayor generosidad en la cuantía de las dotaciones, en la exención de tributos y del servicio militar, y en la competencia jurisdiccional de los tribunales eclesiásticos».

ARTICULO XX

Monsignor Arcivescovo di Burgos suggerisce di aggiungere alla fine del 1° numero, dopo, cioè, la parola «general y especial»: *«así nacionales como provinciales y municipales»*. E Monsignor Vescovo di Astorga propone di aggiungere a continuazione *«y las entidades y corporaciones de ellos dependientes»*.

Come dice, infatti, Monsignor Arcivescovo di Burgos, i Municipi e le Provincie, in forza delle leggi locali, sogliono mettere imposte a molti beni della Chiesa.

Al paragrafo a), sostituire la parola «abiertos» con *«destinados»* (Arcivescovo di Santiago).

In quanto al significato della parola «anejos», ossia locali annessi, Monsignor Vescovo di Orihuela fa osservare che il semplice termine «anejos» può significare contiguità o dipendenza. Monsignor Vescovo di Astorga suggerisce che, a la fine del paragrafo a), si aggiunga: *«y los locales dedicados a actividades de apostolado, con tal de que sean propiedad de la Iglesia y no produzcan renta alguna»*.

Alla fine del paragrafo b), aggiungere: *«y también las residencias de los Capellanes de monjas que sean de propiedad de la Iglesia»* (Arcivescovo di Valladolid, Vescovo di Orihuela).

Mons. Arcivescovo di Sion e Vescovo di Orihuela osservano che non è chiaro se, al paragrafo e), siano esenti da imposte e contribuzioni le tenute appartenenti ai Seminari, da essi separate, però le cui rendite servono al sostenimento dei seminaristi. Monsignor Arcivescovo di Sion, poi, fa al riguardo opportune osservazioni circa l'ordine dat dal Ministero di Giustizia, nel 1948, relativo «a las fincas rústicas y urbanas» degli enti e delle persone ecclesiastiche.

Allo stesso paragrafo si propone di cambiare «Institutos religiosos» con «*institutos canónicos*» (Cardinale di Santiago).

Monsignor Arcivescovo di Sion suggerisce qui di aggiungere un altro paragrafo: «*Las prestaciones de los fieles y las colectas que se hagan a tenor del artículo XVIII*».

Monsignor Vescovo di Astorga propone a sua volta di aggiungere ancora un paragrafo: «*Los Colegios y escuelas de cualquier grado, que establezca la Iglesia y sus Instituciones docentes, canónicamente aprobadas*». E il Vescovo di Madrid: «*Cementerios propiedad de la Iglesia*».

Nell'altro paragrafo del n° 1, dopo le parole «arriba enumerados», il Cardinale di Santiago suggerisce che si aggiunga; «*estén o no anejos a éstos*».

Alla fine del n° 2, lo stesso Cardinale di Santiago propone di sostituire la frase: «en el anterior o en las puertas externas de los edificios destinado al culto u oficinas eclesiásticas», semplicemente con «*en los sitios de costumbre*».

Monsignor Arcivescovo di Valladolid propone di aggiungere alla fine del n° 2: «*Esta exención tributaria se extenderá a los anuncios de culto o actividades religiosas*».

Monsignor Vescovo di Astorga e il P. Regatillo ritengono che si debba in questo punto parlare della cosiddetta «Ley del Timbre», e propongono che questa pure venga soppressa. A tale riguardo il Padre Regatillo espone quanto segue:

«*No estarán sujetos al timbre del Estado los documentos oficiales emanados de las autoridades eclesiásticas, como las certificaciones de partidas sacramentales, los documentos de las Curias episcopales, las actas judiciales, etc.; así como tampoco las*

solicitudes, declaraciones, etc., que los fieles dirijan a las autoridades eclesiásticas, para fines meramente eclesiásticos».

Al n° 3 dopo le parole «exentas de todo impuesto o contribución», aggiungere: «o *prestación*», perché si possa includere il cosiddetto «donativo voluntario del Clero», che `un vero tributo i posto contro la volontà degli offerenti. Da oltre mezzo secolo esiste tale contribuzione.

Al n° 4, Monsignor Vescovo di Astorga in correlazione al paragrafo che propone di aggiungere al n° 1, suggerisce che dopo le parole «de actividades religiosas», di aggiunga: «o *docentes*».

Nel numero 3 vengono introdotte diverse modificazioni:

- a) dopo le parole «la construcción de edificios del culto católico o de casas religiosas», aggiungere: «*a que se refiere el apartado primero de este artículo*» (Cardinale di Santiago);
- b) continuare il testo proposto dal Cardinale di Santiago con le parole: «*sostenimiento de los Seminarios*» (Vescovo di Madrid);
- c) dopo le parole «a finalidades de culto o de religión», aggiungere: «o *enseñanza religiosa*» (Mons. Morera);
- d) sostituire la frase «fines benéficos» con «*a finalidades de culto, de Religión o de caridad oficial de la Iglesia*» (Monsignor Vizcarra).

Monsignor Vescovo di Astorga propone un'altra redazione del numero 5, come l'Eccellenza Vostra potrà rilevare dalla lettura del suo esposto.

L'E.mo Cardinale di Toledo ritiene che converrebbe aggiungere a questo articolo XX un numero 6, relativo ad opere di pietà a suffragio della propria anima, concepito in questi termini:

«Cuando los testamentos disponen de los bienes del testador para sufragio y obras piadosas en beneficio de su alma, por su carácter piadoso deben entregarse totalmente estos bienes a la Iglesia, reformándose en su consecuencia el art. 747 del Código Civil, que dispone que entreguen la mitad al Gobernador Cívil».

Monsignor Vescovo di Albacete, come osservazione generale, rileva che in questo articolo converrebbe incorporare la esenzione tributaria concessa recentemente col Decreto del 17 maggio 1952 o almeno quella concessa con legge del 20 dicembre 1952 circa le emissioni di obbligazioni contratte dalle diocesi per costruzione o ampliamento dei templi, seminari e centri missionari.

E Monsignor Vescovo di Tuy osserva che la vigente esenzione tributaria delle proprietà ecclesiastiche sarebbe maggiore di quella stabilita in questo articolo.

ARTICOLO XXI

Il Rev. Padre Regatillo suggerisce di proporre all'articolo XXI una dichiarazione di principio relativa alla proprietà e alla amministrazione di ciò che si chiama Tesoro Artistico Ecclesiastico Nazionale. A tale riguardo scrive:

«La denominación de tesoro artístico nacional no implica un derecho de propiedad del Estado sobre los objetos de arte o de antigüedad pertenecientes a las personas jurídicas eclesiásticas, los cuales por tanto quedan bajo el pleno dominio, uso y administración de la Iglesia, conforme a las normas del derecho canónico.»

La declaración de monumento nacional, solicitada por la Iglesia y concedida por el Estado, no implicará para la Iglesia traba alguna en la propiedad, ni en el ejercicio de todas las facultades que integran el dominio».

Monsignor Vescovo di Astorga riprende lo stesso concetto e lo svolge con maggiore ampiezza.

Riguardo al n° 1 di questo articolo XXI, il Cardinale Arcivescovo di Santiago suggerisce che venga tolta tutta la parte dell'articolo che comincia con le parole «así como de las antigüedades, ecc.», per evitare che si debba consegnare alle Autorità civili gli inventari degli oggetti ivi accennati, il che è pericoloso nella ipotesi di futuri governi non favorevoli alla Chiesa. Le ampie osservazioni date al riguardo dall'E.mo Cardinale ritengo debbano essere prese in attenta considerazione.

La maggior parte dei Prelati è decisamente contraria alla nomina di commissioni da parte del Ministero di Educazione Nazionale, di cui si parla al paragrafo n° 2, e anche per ciò che riguarda la loro composizione

(metà e metà) e specialmente la designazione e approvazione dei membri delle sue parti, i Prelati non concordano con quanto si stabilisce in questo numero e propongono diverse redazioni.

Il Padre Regatillo suggerisce di aggiungere al finale del paragrafo 1° del numero n° 3, il seguente testo: «*siempre que al juicio del Prelado respectivo tales prescripciones y obras no se opongan al destino principal que en los templos es el culto divino*». Monsignor Vescovo di Astrga fa analoga osservazione.

Al 2° paragrafo del medesimo n. 3, Mons. Morera suggerisce che alle parole «sobre enajenación y exportación», si aggiunga: «*y traslado*». Il Padre Regatillo alle parole precedenti: «tanto por las leyes civiles», propone aggiungere: «*que no coarten el derecho de la Iglesia ...*» ecc.

Riguardo al n° 4, Monsignor Vescovo di Astorga opina che qualora lo Stato non usi il diritto di opzione, non si debba privare l'Autorità Ecclesiastica del diritto di alienare tali beni, e ammette persino che si possa esportarli all'Estero se ciò sia richiesto da una urgente necessità.

Il Padre Regatillo è dello stesso parere. Tanto l'uno, poi, come l'altro, in vista dello splendore e dei vantaggi che il Tesoro Artistico Ecclesiastico dà alla Nazione, propongono che goda delle stesse esenzioni e favori concessi al Tesoro Artistico Ecclesiastico.

Il Cardinale Arcivescovo di Toledo ritiene, e vi insiste in altro luogo del suo esposto, che si dovrebbe aggiungere anche un numero relativo agli archivi ecclesiastici, il quale potrebbe essere redatto così:

«Todos los archivos eclesiásticos dependen exclusivamente de las respectivas autoridades eclesiásticas. Estas darán las facilidades oportunas para el estudio de los documentos de los archivos públicos. El Estado prestará la ayuda conveniente para la instalación adecuada y catalogación técnica, si fuera solicitada por la autoridad eclesiástica competente».

Riguardo a tutto l'articolo XXI, il Cardinale Arcivescovo di Santiago afferma che questo articolo suscita a suo giudizio le maggiori obiezioni: 1° perché vessatorio dell'indipendenza della Chiesa, la quale viene a trovarsi in peggiori condizioni che i privati; 2° presuppone che si debba consegnare ai membri delle Commissioni gli inventari degli oggetti della Chiesa riuscendo così assai difficile occultarli o sottrarli di fronte a decreti di nazionalizzazione di eventuali futuri Governi poco favorevoli alla

Chiesa; 3° si susciteranno frequenti conflitti con i Capitoli, Comunità religiose, specialmente di clausura, e anche con le stesse parrocchie; 4° si estende l'intervento dello Stato, mediante le Commissioni, non solo agli oggetti che sono proprietà della Chiesa, ma anche a quelli che essa conservi in usufrutto o in deposito.

Per tutte queste considerazioni, propone un altro testo dell'articolo XXI:

«1. En cada diócesis se constituirá una comisión que, bajo la presidencia del Ordinario, vigilará la conservación, la reparación y las eventuales reformas de los templos, capillas y demás edificio eclesiásticos declarados monumentos nacionales, históricos y artísticos.

2. Estas comisiones serán nombradas por el Ordinario y estarán compuestas por un miembro designado por el mismo y por otros propuesto por el Gobierno y aprobado por el Prelado. A esta comisión se sumará siempre el arquitecto diocesano y el rector o presidente de la entidad rectora del edificio de que se trata.

3. Dichas comisiones tendrán la misión de proponer las excavaciones que interesen a la arqueología sagrada: de asesorar al Prelado en la reconstrucción y reparación de los edificios arriba citados, ara que, sin perjuicio de las prescripciones litúrgicas y de las exigencias dl arte sagrado, se ajusten a las normas técnicas y artísticas de la legislación general; y de vigilar el cumplimiento de las condiciones establecidas tanto por las leyes canónicas como por las civiles sobre enajenación y exportación de objetos de carácter histórico o de relevante valor artístico propiedad de la Iglesia».

ARTÍCULO XXII

Mons. Vescovo di Albacete, al n. 4 di questo articolo, osserva che «nada se establece para el caso en que el Ordinario no acceda a las pretensiones de la Autoridad Civil que intenta la expropiación».

Mons. Arcivescovo di Valenza propone di sostituire, al n. 6, le parole «será siempre oída la autoridad eclesiástica competente», con «se contará siempre con el previo acuerdo de la autoridad eclesiástica competente».

Al n. 7 il Cardinale Arcivescovo di Siviglia afferma che il diritto di proprietà deve essere assolutamente («a todo trance») salvato, anche quando si tratti di casi di pubblica necessità.

Cessate, perciò, le circostanze straordinarie, il diritto di proprietà deve rispettarsi e «continuar en vigor», come del resto osservavano l'E.mo Cardinale Arcivescovo di Tarragona e Mons. Vescovo di Tuy, all'articolo XIII.

ARTÍCULO XXIII

Prima di entrare nel esame del Protocollo Addizionale, credo opportuno premettere due questioni che riguardano il matrimonio, una di carattere generale e l'altra che possiamo chiamare circostanziale.

Prima questione.

Nell'articolo XXIII del progetto si dichiara che lo Stato riconosce i pieni effetti civili al Matrimonio canonico. Tuttavia sarebbe opportuno stabilire chiaramente quali siano in Spagna le persone obbligate ad osservare la forma canonica nella celebrazione del matrimonio, dato che molti, favoriti, anche se battezzati nella Chiesa in ciò dalla venerabile ed incerta interpretazione che viene data all'articolo 42 del Codice Civile spagnolo.

L'articolo 42, infatti, stabilisce: «La ley reconoce dos formas de matrimonio: el canónico que deben contraer todos los que profesen la religión católica; y el civil que se celebrará del modo que determine este Código».

Il punto della questione sta nella interpretazione di «los que profesen la Religión Católica».

Prima della Repubblica poteva bastare che uno o tutti due i contraenti *dichiarassero* che non professavano la Religione, e senz'altro potevano celebrare il matrimonio civile.

Durante la Repubblica era sufficiente che manifestassero semplicemente la volontà di unirsi in matrimonio civile.

Invece con la «Orden» del Ministero di Giustizia del 10 marzo 1941, si stabilisce che non basta una semplice dichiarazione da parte dei contraenti e nemmeno una dichiarazione che essi o uno di essi non professa la religione cattolica, ma si richiede che «se pruebe documentalmente la acatolicidad de los contrayentes, o en el caso de que esta prueba documental no fuera posible, presenten una declaración

jurada de no haber sido bautizados, a cuya exactitud se halla ligada la validez y efectos civiles de referidos matrimonios» (art. 1 de la Orden Ministerial).

Nonostante tale disposizione sempre si verificano casi in cui si elude la disposizione del Canone 1099 del Codice di Diritto Canonico, e, secondo quanto riferisce Mons. Vescovo di Orihuela, oggi questo ha assunto una speciale virulenza dato l'attuale proselitismo protestante.

Per questo Mons. Prieto propone che si giunga con il Concordato «a un perfecto acuerdo entre ambas Potestades, aceptando el Estado íntegramente y de manera clara la legislación canónica en este punto, aclarando y concretando en ese sentido la citada Orden del 10 de marzo de 1941».

Dello stesso parere sono Mons. Vescovo di Barcellona e Mons. Vescovo di Orihuela.

Circa questo punto mi permetto riferirmi al mio Rapporto n. 2845, del 31 dicembre 1952, dove altri Ecc.mi Prelati espongono la stessa opinione.

La seconda questione riguarda i matrimoni meramente civili contratti durante il periodo dell'ultima Repubblica e anche quelli contratti negli anni della guerra civile.

Con la legge del 28 luglio 1932, fu abolito dal governo repubblicano il matrimonio canonico e istituito quello civile e, successivamente, fu ammesso anche il divorzio.

I matrimoni civili celebrati al tempo della Repubblica, sarebbero, secondo il Padre Regatillo «frecuentísimos».

Il Governo del Generale Franco abolì la citata legge della Repubblica, e sancì la indissolubilità dei matrimoni civili allora contratti, ai quali furono riconosciuti anche agli effetti civili.

Si venne così a creare una situazione imbarazzante, poiché mentre i matrimoni contratti secondo la legge della Repubblica sono canonicamente nulli, vengono ad essere oggi civilmente validi e indissolubili.

Le conseguenze sono chiare. Il Padre Regatillo afferma al riguardo che «non pochi» cattolici, i quali contrassero il matrimonio civile durante la Repubblica, vorrebbero oggi contrarre il matrimonio canonico con altra persona e così regolarizzare la loro situazione davanti alla Chiesa, ma non possono farlo poiché, come si è visto, il loro matrimonio civile è stato riconosciuto valido e indissolubile dall'attuale Governo.

Mons. Vescovo di Orihuela, Mons. Miguélez, il medesimo Padre Regatillo, si domandano se non sia questo il momento di risolvere tale problema circostanziale, e a tale proposito il Decano della Facoltà giuridica dell'Università di Comillas propone di aggiungere al Protocollo addizionale dell'articolo XXIII quanto segue:

«Para remediar las lamentables situaciones creadas por la ley del matrimonio civil de 28 de junio de 1932, podrán ser disueltas por la autoridad civil competente las uniones meramente civiles contraídas bajo aquella ley. Aun por solos motivos de conciencia de una de las partes, a petición de ambas o de una sola; quedando así libres para contraer matrimonio canónico aun contra otras personas, el cual surtirá los efectos civiles».

A la lettera A), là dove si parla della trascrizione del matrimonio nel registro civile, Monsignor Vescovo di Albacete crede che sarebbe «muy oportuno» dichiarare espressamente e di una maniera indubbia che tale trascrizione o iscrizione non ha valore costitutivo, ma è solo un documento autentico probatorio della avvenuta celebrazione del matrimonio canonico, e ciò per evitare difficoltà e false interpretazioni, come avvenne per il Concordato con l'Italia.

Simile osservazione fu fatta anche dal Padre Regatillo e, riferendosi, al riguardo, a una decisione del Tribunale Supremo del 15 febbraio 1928, propone la seguente redazione del paragrafo A) n. 1):

«En ningún caso la presencia del funcionario del Estado en la celebración del matrimonio canónico ni la inscripción de éste en el registro civil, será considerada condición necesaria para el reconocimiento de sus efectos civiles. Dicha inscripción se considerará solamente como una prueba auténtica de su celebración y del estado civil de las personas del Tribunal Supremo, 15 feb».

Monsignor Vescovo di Astorga propone di aggiungere alla fine del citato par. a) n. 1): «ni dará derecho al mismo funcionario para tener intervención

alguna en el expediente matrimonial, ni la circunstancia de que tal presencia no haya sido solicitada por los contrayentes impedirá al Párroco la asistencia a la celebración del Matrimonio».

Monsignor Vescovo di Astorga motiva tale aggiunta con differenti ragioni.

Circa il n. 2), Mons. Miguélez osserva che la parola «las partes» dovrebbe essere costituita da «los contrayentes» e propone, poi, di redigere così la prima parte del n. 2): «*Los contrayentes no estarán obligados a exhibir ningún documento prematrimonial ni a satisfacer emolumento alguno por ningún concepto al funcionario civil ...*»

Monsignor Vescovo di Tuy considera «sumamente deseable» che i contraenti non siano obbligati a comparire dinanzi al funzionario civile, incaricato della trascrizione, almeno prima della celebrazione del matrimonio. E ciò in riferimento all'articolo 77 del Codice civile.

Monsignor Arcivescovo di Valladolid propone di aggiungere alla fine del n. 2) «*ni el funcionario que asista a la celebración del matrimonio ni el funcionario que reciba aviso de que va a celebrarse*».

Alla fine del n.5), Monsignor Vescovo di Astorga propone di aggiungere: «*por el encargado del Registro Civil*».

Monsignor Vescovo di Madrid vede una contraddizione tra quanto si stabilisce nella prima parte del n. 7) e l'articolo 77 del Codice civile spagnolo, poiché mentre nel progetto di Concordato si stabilisce che il matrimonio conseguirà gli effetti civili dal momento della celebrazione canonica, nell'articolo 77 si dichiara che - se la iscrizione non fu fatta perché i coniugi non diedero avviso opportuno al giudice municipale - «no producirá efectos civiles el matrimonio sino desde su inscripción».

Analoga osservazione fa Monsignor Vescovo di Madrid circa gli articoli 78 e 79 del Codice Civile, i quali riguardano il matrimonio contratti *in articulo mortis* e il matrimonio *de conciencia*, rispettivamente.

Monsignor Vescovo di Albacete osserva che a metà del n. 7 si dice che «cuando la inscripción del matrimonio sea llevada a cabo...» Questa espressione «sea llevada a cabo» non corrisponde alla parola italiana

«richiesta», la quale deve essere tradotta in spagnolo con «pedida» oppure «solicitada».

Monsignor Vescovo di Madrid fa notare che se il ritardo di 10 giorni dalla trascrizione `dovuta non ai coniugi ma alla negligenza del funzionario civile, i coniugi verrebbero a soffrirne le conseguenze senza loro colpa. Ciò nota anche il Padre Regatillo, il quale propone un'altra redazione a tutto il numero:

«7) Los efectos civiles de un matrimonio canónico, aun no inscrito, empezarán a surtir efectos a partir de la fecha de su celebración, con tal que ésta se pruebe. Sin embargo, cuando la inscripción sea llevada a cabo una vez transcurridos los diez días de su celebración, dicha inscripción no perjudicará los derechos adquiridos legítimamente por terceras personas, a no ser que el retraso de la inscripción sea imputable al funcionario del Estado».

Alla fine del n. 7), Mons. Arcivescovo di Burgos propone di aggiungere: *«a partir de este plazo hasta que se verifique».*

Alla lettera B), Monsignor Vescovo di Astorga e Monsignor Vescovo di Tuy propongono una questione di capitale importanza per ciò che si riferisce al matrimonio di determinate classi di funzionari dello Stato o di persone eventualmente al suo servizio, come avviene concretamente con i militari per le limitazioni loro imposte, le quali sono causa di situazioni immorali.

Per questo Monsignor Vescovo di Astorga propone di aggiungere alla fine del

«Asimismo se pondrán en armonía con el canon 1035 las disposiciones referentes a los matrimonios de los militares», e si dilunga per dimostrare la necessità di quanto propone».

Alla lettera D), Monsignor Vescovo di Astorga e il Padre Regatillo propone di sostituire le parole «para los no católicos» con *«para los no bautizados y para los no católicos bautizados en alguna secta herética o cismática».*

Circa la lettera E), il Padre Regatillo dice che è un paragrafo superfluo «pues para los bautizados, aunque no sean católicos, el Estado no puede establecer impedimentos matrimoniales» (canon 1038). Esto es competencia privativa de la Suprema Autoridad Eclesiástica».

Monsignor Vescovo di Astoga osserva che se alla lettera d) si sostituisce «no católicos» con «no bautizados», viene ad essere inutile la lettera E); e che se si vuole mantener la lettera E, si dovrebbe aggiungere dopo le parole: «los impedimentos de Derecho positivo»: *«siempre en la relación con el matrimonio de los no bautizados ... etc.»*.

Monsignor Vescovo di Astorga propone pure che si aggiungano altri due paragrafi, l'uno riguardante le vedove dei funzionari civili e militari e l'altro i figliuoli di vedove. Di questa questione, com'è noto a Vostra Eccellenza, si occupò pure la Conferenza dei Metropoliti nel novembre scorso. Tuttavia credo opportuno osservare che Monsignor Vescovo di Astorga non è del tutto conforme su quanto hanno proposto i Metropoliti nei due suddetti casi, si espone ampiamente il suo pensiero.

Il cardinale Arcivescovo di Tarragona, infine, propone di aggiungere un altro paragrafo più o meno del seguente tenore: *«Teniendo en cuenta la índole de esta materia, cualquier disposición legal por parte del Estado, será dada previo acuerdo con la Iglesia»*.

ARTICULO XXIV

Mons. Morera osserva che la parola «y Dicasterios» dovrebbe essere sostituita con «y Ministerios», non essendo la prima spagnuola.

Il Padre Regatillo suggerisce che si aggiunga un paragrafo al n. 1:

«El matrimonio nulo, revalidado por la Iglesia por sanación en radice, surtirá los efectos civiles desde el momento de su primitiva celebración».

Monsignor Arcivescovo di Burgos e anche Monsignor Vescovo di Albacete propongono di aggiungere dopo il n. 2 quanto segue: *«Si el demandante no prosiguiera el juicio de separación en los términos procesales, se decretará caducada la demanda comunicándolo al Tribunal Civil»*. E ciò per evitare abusi.

Al n. 3, l'aggettivo «y cuando se conviertan en definitivas» dovrebbe essere «en firmes», e Mons. Miguélez pone addirittura una nuova redazione di questo n. 3, e cioè:

«Las sentencias y resoluciones de que se trata, cuando sean firmes y ejecutivas, serán comunicadas por el Tribunal Eclesiástico al Tribunal Civil, el cual las ejecutará y, si la sentencia ha declarado la unidad del matrimonio o se ha concedido la dispensa

«*super rato*», ordenará que sea anotada en el Registro del estado civil al margen del acta de matrimonio. Ejecutará asimismo la decisión del Tribunal eclesiástico, cuando éste decreto la ejecución provisional, conforme al can. 1917».

Di tale parere è pure Mons. Heriberto Prieto.

Al n. 4 Mons. Morera propone di aggiungere alla fine: «que restablece dicho Tribunal»: «*que lo restablece, y el Gobierno Español por su parte ratifica el Decreto-ley del 1º de mayo del mismo año, reconociendo la jurisdicción del expresado Tribunal*».

ARTICOLO XXV

Riguardo al primo paragrafo, la quasi totalità dei Prelati suggerisce di togliere la parentesi perché si aprirebbe la via a molte eccezioni e si andrebbe contro quello che già è stato stabilito nella Legge di Insegnamento primario, e cioè: che in tutte le scuole di Spagna si deve insegnare la Religione Cattolica.

Qualcuno ammette che si deve osservare lo stesso criterio anche nell'insegnamento della Religione Cattolica nelle Scuole secondarie, poiché l'insegnamento non porta con sé l'obbligo della pratica della Religione cattolica, e come nelle Scuole vi è una cattedra di Storia, che tutti devono studiare, anche se l'esposizione dei fatti sia molesta per alcuni alunni stranieri, così la Religione deve essere considerata come una delle tante materie che si insegnano. Tanto più, come dice l'Arcivescovo di Valenza. Che non si può intendere né la Storia, né l'arte, né la letteratura spagnuola se non si conosce la Religione cattolica.

Monsignor Arcivescovo di Sion, invece di sopprimere la parentesi, propone che si tenga presente ciò che si stabilisce già nell'articolo 28 della Legge d'Insegnamento Primario, il quale distingue tra Scuole *Straniere per bambini stranieri* e *Scuole in lingua straniera per ragazzi spagnuoli*.

Basandosi appunto i tale distinzione, Monsignor Arcivescovo di Sion propone la seguente redazione della parentesi: «*Salvo en aquéllos destinados exclusivamente a los acatólicos extranjeros o hijos de acatólicos nacionalizados en España*».

Monsignor Vescovo di Madrid propone di sostituire il verbo «se conformará» del par. 1 con «*Se ajustará*», perché in spagnolo «conformarse» può significare anche assoggettarsi a cosa ripugnante.

Al paragrafo 2, Monsignor Arcivescovo di Sion propone di aggiungere dopo le parole «de vigilancia sobre dichos centros docentes»: «*y Escuelas privadas*».

Al paragrafo 3 suggerisce Padre Regatillo che si aggiunga a la fine: «*y que sean debidamente sancionados, incluso con la deposición, cualesquiera maestros o profesores que enseñen doctrinas contrarias al mismo dogma o moral, o que con sus dichos o conducta produzcan escándalos en sus discípulos*».

Questa è pure l'opinione di Monsignor Vescovo di Astorga, il quale la espone dettagliatamente.

ARTICOLO XXVI

Al 2° paragrafo del n° 1, Monsignor Arcivescovo di Sion, in conformità con quanto ha osservato sul precedente articolo (XXV), propone di aggiungere dopo le parole: «*los hijos de acatólicos*»: «*extranjeros o nacionalizados en España, cuando ... ecc*». Invece, Monsignor Arcivescovo di Valenza ritiene che si debba sopprimere tutto il paragrafo secondo, in conformità del parere da lui espresso al riguardo nell'articolo precedente.

Monsignor Vescovo di Orihuela suggerisce di determinare bene il termine «*acatólicos*», per evitare interpretazioni pratiche estensive, le quali possono comprendere molti cattolici i quali però o perché anticlericali o perché massoni, o per risentimenti politici chiedano che ai loro figliuoli non venga insegnata la Religione cattolica.

Al n. 2°, l'Arcivescovo di Valenza propone di sopprimere le parole finali «*por medio de lecciones catequísticas*», e al n°. 3 di sopprimere i tre ultimi paragrafi sia per non entrare in troppi dettagli, sia perché l'ultimo paragrafo sembra già compreso nell'articolo XXVII, n. 2, par. 1.

Monsignor Vescovo di Astorga e Monsignor Vizcarra suggeriscono di aggiungere al n. 4, dopo le parole finali: «*del Ordinario diocesano*»: «*previa oposición (concorso) ante un tribunal eclesiástico de graduados en ciencias sagradas nombrado por el mismo*». Infatti, osserva Monsignor Vizcarra,

frequenti sono stati i lamenti contro i professori di Religione nelle Università e nelle Scuole superiori e si sono mosse critiche contro la loro scarsa preparazione intellettuale o la loro mancanza di doti pedagogiche e contro il favoritissimo nella loro designazione. Mons. Miguélez è della stessa opinione.

Come l'Eccellenza Vostra rileverà, i Prelati che trattano questo punto sono concordi nell'ammettere che è di grande importanza la celta di questi professori perché non succeda che, specialmente nelle Università, il corso di Religione, già così ristretto nel numero di ore di insegnamento, non si converta o in una cosa superficiale o in ammasso nebuloso di idee prive di organicità e che per punto stesso rendono la Religione antipatica o noiosa.

Circa la remozione dei professori, il Cardinale Arcivescovo di Siviglia ritiene che possano essere rimossi non solo per i motivi del Canone 1381, par. 3, del Codice di Diritto Canonico, ma anche per i motivi segnalati nel Convenio sui Seminari, art. 5. Infatti, possono darsi casi dei professori che pur essendo specchiati per dottrina e costumi, presentino che pur essendo specchiati per dottrina e costumi, presentino caratteristiche alquanto singolari che li rendano o ridicoli o senza autorità, con pregiudizio pertanto dell'insegnamento della religione.

Il par. 3° del n° 5, secondo Monsignor Vescovo di Madrid, sarebbe redatto meglio nel modo seguente:

«Cuando por motivos de orden pedagógico o disciplinar, la autoridad académica competente creyese necesaria la remoción de un profesor de Religión, lo expondrá al Ordinario diocesano y obrará de acuerdo con él».

Monsignor Vescovo di Madrid suggerisce che il n. 8 incominci in questo modo:

«Sin perjuicio de la enseñanza obligatoria de la Religión en todas las Facultades universitarias, las Universidades del Estado, de acuerdo con la competente Autoridad Eclesiástica, podrán organizar cursos libres, sistemáticos ... ecc.»

La ragione per la quale propone che si premetta la frase: «sin perjuicio»... sta nel fatto che alcune persone di autorità, per fortuna poche, contrarie all'insegnamento religioso obbligatorio nei Centri superiori, suggeriscono che tale insegnamento potrebbe essere sostituito

da corsi di religione, con assistenza libera e senza obbligatorietà di esami. Se ciò avvenisse – osserva Monsignor Eijo y Garay – «sería un retroceso judicial y nada honroso»,

Così pure Monsignor Vescovo di Madrid considera troppo poco il «Nihil obstat» stabilito nel paragrafo 2° del n. 8, poiché, osserva, si viene a sopprimere l'iniziativa da parte del Vescovo di potere scegliere i sacerdoti più atti. Sarebbe quid del parere che anche qui, come nel n. 4, la nomina venga fatta su proposta del Ordinario.

Lo stesso Ecc.mo Prelato domanda quale grado accademico si esige al paragrafo 2 del n. 8 si esige ai sacerdoti perché possano insegnare.

Il cardinale Arcivescovo di Siviglia desidera che si precisi quali siano i Centri ecclesiastici, di cui parla il n. 9, che potranno essere frequentati da studenti secolari, poiché, dice il Cardinale Segura, la loro presenza potrebbe essere di pregiudizio alla formazione del Clero. Credo non si debba insistere sul desiderio espresso dal Cardinale, poiché, per limitarmi alla città di Roma, abbiamo centri superiori di fama mondiale, ai quali possono accedere liberamente anche i laici.

Al n. 10, dopo le parole «programas de radiodifusión», Monsignor Arcivescovo di Sión propone che si aggiunga «y televisión», e alla fine dello stesso paragrafo propone di aggiungere «los cuales serán los asesores eclesiásticos en el orden moral de las emisiones».

Infine Monsignor Vescovo di Madrid fa notare circa la remozione di un professore da parte dell'Ordinario in forza del Canone 1381, par. 3, che mentre si fa menzione dell'insegnamento primario al n. 2 di questo articolo e dell'insegnamento universitario al n. 5, nulla si dice dell'insegnamento secondario.

Come poi fanno osservare alcuni Prelati, è conveniente e anzi necessario stabilire bene ci che si intende per «profesor» in spagnolo, termine che non equivale al significato di *professore* nel senso italiano. La traduzione vera di Professore» sarebbe in spagnolo «Catedrático».

Il termine «Profesor» spagnolo equivale a «insegnante» ed è usato in spagnolo quando si tratti di insegnanti di materie secondare: disegno, calligrafia, ginnastica, ecc.

Generalmente nelle diverse Leggi date in questi anni per la riforma scolastica, si parla di «Profesor de Religión» e di non di «Catedrático». Ciò è importante tanto dal punto di vista del prestigio per non equiparare i professori di religione ad una categoria di insegnanti inferiori; per le mansioni specifiche che essi possono ricoprire quando, ad esempio, si tratti di essere nominati come membri di eventuali commissioni esaminatrici, e anche dal punto di vista economico.

ARTICOLO XXVII

Al paragrafo 2 del n. 2, Monsignor Vescovo di Astorga fa notare che il Convenio dell'8 dicembre 1946, articolo 6, parla solo di seminari e non di studenti religiosi, i quali fanno studi analoghi nelle loro Case di formazione.

Propone perciò di aggiungere anche «i religiosi». Per quelli poi che si riferisce agli esami finali, mentre la legge attuale d'insegnamento medio esige che i seminaristi e quindi anche i religiosi, li sostengano dinanzi alle commissioni dello Stato, Monsignor Vescovo di Astorga suggerisce che sarebbe forse questo il momento di stabilire che li possano dare anche nei Collegi riconosciuti di insegnamento medio dipendenti dell'Autorità Ecclesiastica. Però qui si tratterebbe di riprendere in esame gli articoli della Legge dell'Insegnamento secondario, ma nel testo di un Concordato è necessario limitarsi ai principi e alle direttive fondamentali.

Mons. Migúlez propone che si sopprima «en ciencia eclesiástica» del n. 2, perché nelle Università ecclesiastiche approvate dalla Santa Sede possono istituirsi anche facoltà profane, come Letteratura, Scienze, Arte, ecc.

Monsignor Vescovo di Astorga suggerisce di sostituire le parole «di materias filosóficas y literarias» del 2° paragrafo nel n° 2, con «de sección de Letras», termine più tecnico e di maggiore ampiezza, poiché comprende anche disciplina secondaria, come per esempio, Storia e Geografia, ecc.

ARTICOLO XXVIII

Il Cardinale Segura desidera che si precisi che i Vescovi, per diritto proprio, possono fondare Istituti diocesani di insegnamento secondario

con facoltà di dare titoli, e che tali studi o titoli abbiano validità accademica.

Nessuno ha mai messo in dubbio tale diritto dei Vescovi, però in questi casi è necessario uniformarsi a determinate norme, i quali qui in Spagna sono già state stabilite di comune accordo tra le due Autorità.

Monsignor Vescovo di Astorga prende occasione dell'articolo XXVI e di questo articolo per proporre una notevole riforma della legge dell'insegnamento medio recentemente promulgata, fondandosi soprattutto nelle dichiarazioni fatte dal Ministro di Educazione Nazionale sulle possibilità di migliorare detta legge a favore delle istituzioni docenti della Chiesa.

Com'è noto a Vostra Eccellenza, Monsignor Vescovo di Astorga ha avuto una parte assai preponderante nelle discussioni e polemiche che sorsero per la redazione della legge dell'insegnamento secondario.

In questo suo esposto riprende la questione, ritenendo che sia opportuno trattarla prima di dare una redazione definitiva al Concordato, ma ripeto che l'osservazione fatta nell'articolo precedente, e cioè che in un Concordato, ma ripeto qui l'osservazione fatta nell'articolo precedente, e cioè che in un Concordato è necessario o almeno conveniente attenersi alle grandi direttive e non scendere a particolari che devono essere oggetto di discussioni ulteriori ed anche soggette alle contingenze del momento.

ARTICOLO XXIX

Non comprendo ciò che l'E.mo Cardinale Segura intenda dire che «sería tal vez mucho más conveniente que gravar a lo Ordinarios con esta obligación ... el disponer que la asistencia espiritual a las fuerzas armadas la prestara solamente el Clero Castrense».

In realtà è al Clero Castrense che compete tale assistenza, però questa risulterebbe insufficienti se i Vescovi non fornissero i sacerdoti necessari per tale missione. Pertanto molto proposito viene il paragrafo secondo, dove appunto si dichiara che è parte del dovere pastorale dei Vescovi provvedere il Vicariato Castrense di un numero sufficiente di sacerdoti zelanti e bene preparati.

Come ho notato in precedenti Rapporti, i Vescovi in generale, mossi a ciò anche da alcune prevenzioni verso il Clero Castrense, non si mostrano molto favorevoli a concedere il relativo permesso perché un sacerdote della loro diocesi passi al Clero Castrense soprattutto se si tratta di sacerdoti colti e preparati. Invece si direbbe, almeno giudicando da alcuni casi avvenuti anni or sono, che sono invece propizi a rilasciare sacerdoti che possono essere causa di molestie o di preoccupazioni.

Tali prevenzioni, oltre che non conformi almeno all'equità, vengono ad essere di pregiudizio alle stesse diocesi. Come ho osservato in altri Rapporti, i giovani di tutta la Spagna passano due anni nel servizio militare, e sono obbligati non solo ad ascoltare la Messa ma ad assistere anche alle conferenze morali e istruttive che i Cappellani militari danno settimanalmente.

Moltissimo sono i giovani, delle campagne specialmente, che entrano nel servizio militare senza sapere scrivere e senza avere conoscenza alcuna del catechismo. Basti consultare le statistiche al riguardo. Dopo due anni di servizio invece ritornano alle loro parrocchie con cognizione di urbanità e di religione, che forse mai avrebbero avuto; di qui la importanza di avere un Clero Castrense ben preparato e numeroso, la cui opera viene a ridondare a beneficio delle stesse diocesi.

Come l'Eccellenza Vostra potrà rilevare, il Vicario Castrense fa all'articolo presente diverse osservazioni che io ritengo molto fondate, desiderando che si prenda occasione del Progetto del Concordato per ampliare la giurisdizione castrense in conformità di necessità reali suggerite dall'esperienza. Monsignor Muñoyerro nota anche che esistono alcune incongruenze che conviene naturalmente eliminare, ed osserva che ad altre Nazioni ed anche recentemente, sono state concesse facoltà molto più ampie di quelle date alla Spagna.

La differenza è tanto più notevole in quanto che la giurisdizione Castrense spagnuola godeva già di ampie facoltà. Molto a proposito Mons. Miguélez, Decano della Rota Spagnuola e il quale prima di essere nominato Decano fu per molti anni Vicario Generale, dice apertamente: «Encontramos rigidísima la jurisdicción que se concede al Vicario general Castrense en España, máxime si e la pone en parangón con la concedida a otros Ordinarios Castrenses en el Extranjero».

Ciò risalta di un modo notabilissimo –osserva– nell’articolo 7 del Convenio del 5 di agosto 1950, secondo il quale «quedan excluidos de esta jurisdicción los hijos e hijas –hasta las hijas– que viven en compañía de sus padres militares y a costa de éstos, si son mayores de edad y los que prestan habitualmente en sus casas servicio domésticos».

Di specialissima importanza, poi, è la osservazione di Mons. Miguélez circa la competenza matrimoniale che oggi viene determinata della sposa, mentre poi è lo sposo che determina la competenza giurisdizionale castrense in tutto il resto.

Qui dà esami pratici, e suggerisce che questa specie di incongruenza si eviterebbe applicando, per esempio, «la norma del mismo canon 1097, par. 2º, establecida para los católicos de rito mixto, según la cual es el varón quien determina la competencia».

ARTICOLO XXX

Il Cardinale Arcivescovo di Tarragona osserva che si potrebbe forse aggiungere qui un paragrafo più o meno in questi termini:

«La Iglesia, de acuerdo con el Estado, establecerá una Inspección general Eclesiástica de enseñanza y formación religiosa y moral de la Juventud, no sólo en los Centros de Enseñanza Media, sino en todos los Centros y Organizaciones juveniles, tanto oficiales como no oficiales. El fin de esta Inspección, dividida en las correspondientes Secciones (Universitaria, Enseñanza Media, Laboral, Organizaciones juveniles de toda clase que tengan Profesores de Religión, Capellanes, Asesores, etc.), será no sólo en el su nombre indica, sino promover Asambleas y otras reuniones, consultas y cambios e impresiones, que gana más uniforme y eficaz la labor formativa de la Juventud».

Monsignor Arcivescovo di Sion fa osservare che sarebbe necessario tutelare la permanenza delle Religiose, tradizionalmente dedicata alla beneficenza nei Centri di Carità, di Sanità, ecc. dai quali, quantunque ciò possa sembrare strano, si cerca di allontanarle o almeno di relegarle solo per i servizi secondari. Queste sono le parole del su citato Monsignore:

«Siendo tradicional y sumamente meritorio el servicio técnico, administrativo y religioso que las Congregaciones Religiosas han prestado de antiguo a la Sanidad pública y privada en España, la Iglesia seguirá fomentando y favoreciendo esa asistencia, y el Estado procurará que las Religiosas, al menos las que poseen el título

de Enfermeras, por ningún Organismo estatal sean excluidas de los hospitales y demás instituciones sanitarias mediante condiciones que les haga imposible el hacerse cargo de dichos establecimientos, como sería el no permitirles que presten servicios técnicos a los enfermos».

Monsignor Vizcarra riferendosi alle attività benefiche di cui si occupano i Segretariati di Carità ufficialmente organizzati dalla Gerarchia Ecclesiastica, propone, a sua volta, che a questo articolo si aggiunga una clausula finale nei termini seguenti:

«La Santa Sede y el Gobierno Español acordarán oportunamente, en beneficio de todos los necesitados españoles, la coordinación de la beneficencia del Estado con las actividades caritativas que ejercen en gran escala los Secretariados de Caridad oficialmente organizados por la Jerarquía Eclesiástica Española y las Asociaciones, Ordenes e Institutos religiosos consagrados al ejercicio de la caridad».

Lo stesso Mons. Vizcarra parla delle pratiche che già sono state fatte e delle conversazioni avute con determinate persone del Governo con i migliori auspici.

Alla fine del paragrafo 1°, Mons. Vescovo di Astorga suggerisce che si aggiunga quanto segue: *«que ajustará su conducta profesional a los principios del Dogma y de la Moral católica, pidiendo a los Ordinarios exigir la remoción del personal facultativo y auxiliar que en el ejercicio de sus cargos no se acomode a dichos principios».* E ciò, evidentemente, per evitare gli abusi che purtroppo si limitano sempre più.

ARTICOLO XXXI

Monsignor Vescovo di Madrid crede che converrebbe forse aggiungere: *«todo lo demás perteneciente a derechos, personas o cosas eclesiásticas sobre lo que no se provee en las anteriores cláusulas, se regirá por los sagrados cánones».*

Mons. Vescovo di Astorga, forse più opportunamente, osserva che nulla si dice delle materie miste non regolate nel presente progetto di Concordato.

Delle materie miste si parla tanto nel Convenio del 7 giugno 1941, come in quello del 16 luglio 1946, i quali dei Conveni sono stati incorporati nel presente progetto.

In essi si dice: «El Gobierno se compromete a no legislar sobre materias mixtas o sobre aquéllas que puedan interesar de algún modo a la Iglesia sin previo acuerdo con la Santa Sede».

Tale formula sembra a Monsignor Mérida troppo ampia: pues apenas habrá ley civil que de algún modo non interese a la Iglesia, y si en todo caso se requiera el previo común acuerdo, quedaría paralizada la actividad legislativa del Estado». Per questo propone una formula che considera più adeguata e cioè:

«En las materias mixtas no reguladas por el presente Concordato, el Estado no legislará ni dictará disposición alguna sin previo acuerdo de la Iglesia».

Credo che in ogni caso si dovrebbe dire piuttosto: «Con la Santa Sede».

ARTICOLO XXXII

Monsignor Vescovo di Tuy osserva che attualmente sono in vigore alcune leggi che riconoscono alla Chiesa speciali diritti e facoltà, alle quali per altro non si allude espressamente sul testo del progetto.

Giudica pertanto che sarebbe opportuno aggiungere un paragrafo nel quale si dichiara che lo stato si impegna a non modificare dette leggi senza previo accordo con la Santa Sede.

Mons. Vescovo di Astorga, il quale, come 'Eccellenza Vostra avrà rilevato, ha fatto uno studio molto ampio circa il progetto di Concordato, dichiara, alla fine del suo esposto, che «aunque fueran consideradas inadmisibles, total o parcialmente, las observaciones al anteproyecto de Concordato entre la Santa Sede y el Gobierno Español, que han sido formuladas anteriormente, este anteproyecto supondría, en favor de la Iglesia, un gran avance en relación con el caducado Concordato de 1851». E dà al riguardo una copiosa serie di argomenti.

In realtà, il progetto è animato da un sincero spirito di comprensione ed è ispirato in tutto dai principi della dottrina cattolica. Le osservazioni apportate dai Prelati spagnuoli tendono, in generale, a precisare alcuni dettagli, per evitare, nel futuro, interpretazioni inesatte.

Quanto al mio parere, di cui V.E mi richiede, non può essere se non favorevole, ed è stata mia premura nello studio dei singoli articoli,

aggiungere, quando lo ritenevo opportuno, alcuni suggerimenti, la maggior parte dei quali, del resto, non nuovi, poiché determinati problemi erano già stati trattati o almeno accennati in precedenti circostanze. Intendo riferirmi particolarmente ai limiti delle diocesi e agli «enclaves», ai Seminari e alla Università Pontificia, alla giurisdizione castrense e all’Azione Cattolica, nonché alla delicatissima questione del tesoro ecclesiastico e agli archivi delle diocesi.

Faccio voti che il Concordato possa essere ben presto una realtà e valga esso a contribuire per un lunga era di serenità nei rapporti fra la Santa Sede e la Nazione Spagnola, la quale si è sempre pregiata, in tutta la sua storia generosa ed eroica, di servire la Chiesa.

Profitto dell’opportunità per riaffermarmi con sensi di distinta stima di

Vostra Eccellenza Reverendissima

dev.mo

+ Gaetano Cicognani. N.A.